

Il seguito delle decisioni interpretative e additive di principio della Corte costituzionale presso le autorità giurisdizionali

(anni 2000 – 2005)

Relazione illustrativa di Elisabetta Lamarque

Indice

1. Lo scopo della ricerca
2. L'oggetto
3. Il metodo
4. Guida alla lettura della ricerca
5. Uno sguardo d'insieme ai risultati
6. I seguiti giurisdizionali delle decisioni interpretative
 - 6.A. Le decisioni interpretative all'inizio del nuovo millennio
 - 6.B. I seguiti pacificamente conformi
 - 6.C. I seguiti dapprima contrastati e poi conformi
 - 6.D. I seguiti in tutto o in parte difformi
 - 6.E. Le "ribellioni"
 - 6.F. Le prese di posizione dei giudici comuni sugli effetti delle decisioni interpretative
 - 6.G. Considerazioni conclusive sui seguiti giurisdizionali delle decisioni interpretative
7. I seguiti giurisdizionali delle sentenze additive di principio

1. Lo scopo della ricerca.

Questo studio, compiuto nell'ambito del Servizio studi della Corte costituzionale su iniziativa della Commissione studi e regolamenti, intende verificare quale sia l'accoglienza riservata alle decisioni costituzionali da parte della generalità dei giudici comuni ed in particolare quale sia il grado di penetrazione presso tutte le giurisdizioni delle interpretazioni degli atti legislativi in esse contenute, al fine ultimo di conoscere le attuali caratteristiche ed il livello di effettività del sistema italiano di controllo di costituzionalità in via incidentale.

Lo scopo della ricerca si articola quindi in due distinti profili.

In primo luogo, la ricerca vuole esaminare la qualità della relazione intercorrente tra la Corte costituzionale e i giudici comuni, che nel sistema italiano incidentale di controllo di costituzionalità sono i promotori e i primi destinatari delle pronunce costituzionali.

In proposito si può ricordare che già nel 1956 Calamandrei, nel salutare la nascita della Corte costituzionale, avvertiva che l'indispensabile condizione per il buon funzionamento del nostro sistema di giustizia costituzionale e per la difesa e la promozione dei valori costituzionali sarebbe stata "un'atmosfera di intesa e di reciproca comprensione" tra la Corte e l'autorità giudiziaria. Egli riteneva, e a ragione, che tra i due organi di garanzia del nostro ordinamento non sarebbe stato sufficiente il rispetto meramente negativo dei propri limiti di competenza, che tutti gli organi pubblici sono tenuti ad osservare, ma fosse richiesta in più, affinché il sindacato sulla legittimità costituzionale delle leggi potesse funzionare nella pratica, "una vera e propria *collaborazione attiva* tra Corte costituzionale e giudici, che in questa funzione così delicata appaiono come congegni complementari e inseparabili di un unico meccanismo processuale"¹.

In secondo luogo, e più in particolare, la ricerca vuole ricostruire i termini dell'attuale rapporto tra la Corte costituzionale e le autorità giurisdizionali in riferimento all'interpretazione della legge.

Sotto questo aspetto, essa intende evidenziare quali sono gli elementi che determinano una positiva accoglienza da parte dei giudici comuni delle interpretazioni della legge proposte dal giudice costituzionale e quali sono le tecniche di giudizio e le modalità di argomentazione utilizzate da quest'ultimo che sembrano agevolare o, al contrario, ostacolare il dialogo con l'autorità giudiziaria.

¹ P. CALAMANDREI, *Corte costituzionale e autorità giudiziaria*, in *Riv. dir. proc.*, 1956, 8-9.

Il tema dell'interpretazione della legge fra Corte costituzionale e giudici comuni è un tema classico degli studi costituzionalistici. I singoli studiosi, tuttavia, hanno potuto affrontare gli aspetti teorici del problema facendo riferimento soltanto a qualche significativa vicenda giurisprudenziale, ma non sono riusciti a conoscere come concretamente si atteggi nel suo complesso la realtà del nostro ordinamento per la grande difficoltà di reperire e classificare l'ingente mole di materiale giurisprudenziale necessaria a tale scopo.

Il presente studio vuole ora tentare di colmare questa lacuna, facendo omaggio alle parole pronunciate dal Presidente Azzariti nel discorso tenuto in occasione della seduta inaugurale del secondo anno di attività della Corte costituzionale.

In quell'occasione il Presidente Azzariti, mentre aveva ritenuto evidente sia "che alla Corte non spetti esaminare l'applicazione concreta delle norme, perché questa è demandata esclusivamente ai giudici di merito", sia che "ciò non esclude il potere della Corte di interpretare tanto la norma costituzionale che si assume violata, quanto la norma della legge ordinaria che si asserisce costituzionalmente illegittima", aveva invece affermato che ci si sarebbe piuttosto potuti interrogare su "*quali siano il valore e l'efficacia pratica dell'interpretazione legislativa della Corte costituzionale*"².

Ed è in definitiva a questa domanda, così lontana nel tempo ma così attuale, che la presente ricerca ambisce a dare una risposta.

2. L'oggetto.

In vista del raggiungimento dello scopo di cui si è appena riferito, la Commissione studi e regolamenti della Corte costituzionale ha stabilito di prendere in considerazione i seguiti presso le autorità giurisdizionali delle decisioni rese dalla Corte costituzionale in un periodo di sei anni, dal 2000 al 2005 compresi.

All'interno di questo arco temporale la Commissione ha ritenuto poi di dovere limitare la ricerca alle sole decisioni rese in sede di giudizio di legittimità costituzionale incidentale e di ulteriormente selezionare, all'interno di queste, le decisioni costituzionali più significative dal punto di vista dei rapporti fra Corte costituzionale e autorità giudiziaria, e cioè quelle che tendono ad orientare il potere discrezionale dei giudici di interpretare e applicare la legge che era stata oggetto del dubbio di costituzionalità: fra le decisioni diverse da quelle di accoglimento le interpretative e fra le decisioni di accoglimento le additive di principio.

² G. AZZARITI, *Discorso del Presidente Azzariti nella seduta inaugurale del secondo anno di attività della Corte*, in *Giur. cost.*, 1957, 885.

Muovendo dalle indicazioni della Commissione studi e regolamenti si è quindi proceduto alla selezione concreta delle decisioni costituzionali “da seguire” presso le diverse autorità giurisdizionali chiamate a dare applicazione alla legge già sottoposta al vaglio di costituzionalità.

Quanto alla selezione delle decisioni interpretative, si è dovuto innanzitutto prendere atto che gli studiosi non si trovano d'accordo nell'individuazione dei tratti distintivi di questa categoria di pronunce costituzionali, la cui nascita alcuni fanno risalire alla sentenza n. 2, altri alla n. 3 e altri ancora alla n. 8 del 1956, concordando quindi solo sul fatto che essa sia stata creata proprio agli inizi dell'attività dell'organo di giustizia costituzionale.

Al riguardo si è ritenuto necessario utilizzare un criterio di selezione a maglie larghe e, nel ricercare tale criterio, sono state scartate soltanto le definizioni talmente ampie da fare perdere ogni utilità distintiva alla stessa categoria. In particolare non ci si è appoggiati alla constatazione – peraltro in astratto del tutto condivisibile – secondo cui tutte le pronunce costituzionali possono definirsi interpretative, in quanto fondano la decisione su una determinata interpretazione della legge e della Costituzione.

Si è così deciso di non assegnare alcun peso, nella scelta delle decisioni da seguire, ad elementi formali, ma di riferirsi piuttosto soltanto al contenuto interpretativo della motivazione di ogni singola decisione.

Il risultato è stato quello di ricomprendere nella categoria delle interpretative **tutte le decisioni nelle quali la Corte costituzionale suggerisce al giudice di accogliere o comunque ricercare un'interpretazione della legge impugnata diversa da quella accolta nell'ordinanza di rimessione**, indipendentemente dal tipo di decisione costituzionale (sentenza o ordinanza), dal tipo di dispositivo da essa recato (di non fondatezza o di inammissibilità, semplici o manifeste), o dai motivi per i quali la Corte respinge l'interpretazione della legge indicata nell'atto introduttivo.

Sotto quest'ultimo profilo si sono quindi considerate sia le pronunce che rifiutano l'interpretazione accolta nell'ordinanza di rimessione perché ritengono necessario accedere ad una **interpretazione conforme a Costituzione**, o adeguatrice o costituzionalmente orientata della legge impugnata; sia le pronunce che la dottrina chiama **correttive**, in quanto respingono l'interpretazione proposta dal giudice *a quo* sulla base di argomenti esegetici tratti dalla sola legislazione di livello primario, senza fare alcun riferimento alle norme costituzionali.

Solo accogliendo questa ampia accezione di decisione interpretativa, infatti, si abbracciano tutte le ipotesi nelle quali la Corte costituzionale rivendica il potere di re-interpretare autonomamente la legge sottoposta al suo giudizio o,

quantomeno il potere di svincolarsi, ai fini della determinazione dell'esito del giudizio di costituzionalità, dall'interpretazione della legge accolta nell'atto introduttivo.

Ed è appunto l'esercizio di una tale rivendicazione da parte della Corte costituzionale che interessa la presente ricerca, dato che esso rappresenta l'occasione di possibili scontri o incomprensioni con la magistratura o, al contrario, la più importante opportunità di confronto e di collaborazione.

Ancora va precisato che non si è voluto lavorare su un campione ristretto di pronunce interpretative, selezionato sulla base del rilievo della questione o su altri elementi, perché si è ritenuto che una ricerca che non considerasse i seguiti di **tutte** le pronunce interpretative adottate dalla Corte costituzionale nel periodo di tempo considerato (anni 2000 - 2005) rischiasse di produrre risultati non del tutto attendibili.

Rientrano così fra le pronunce selezionate:

- tutte le **sentenze di rigetto** che fondano la decisione su un'interpretazione delle disposizioni impugnate diversa da quella accolta dal giudice *a quo* recando nel dispositivo la formula "**nei sensi di cui in motivazione**";
- tutte le **sentenze o le ordinanze di rigetto** che, senza contenere nel dispositivo la formula "nei sensi di cui in motivazione", fondano la decisione su un'interpretazione delle disposizioni impugnate diversa da quella accolta dal giudice *a quo*;
- tutte le **sentenze di inammissibilità o le ordinanze di manifesta inammissibilità** della questione che fondano la decisione su un'interpretazione delle disposizioni impugnate diversa da quella accolta dal giudice *a quo*;
- tutte le **sentenze di inammissibilità o le ordinanze di manifesta inammissibilità** che in motivazione non specificano quale sia la diversa interpretazione da accogliere, ma tuttavia rimproverano al giudice *a quo* di non avere ricercato un'interpretazione idonea a superare il prospettato dubbio di costituzionalità oppure, ritenendo che la scelta interpretativa del giudice sia implausibile, lo invitano a ricercarne una diversa e migliore. Anche le pronunce che respingono l'interpretazione fatta propria dal giudice *a quo* senza indicare espressamente una diversa soluzione interpretativa, infatti, appaiono di interesse ai fini della presente ricerca, in quanto vengono a misurarsi con le soluzioni offerte dalla giurisprudenza comune.

La bontà della scelta di questo criterio ampio di selezione ha poi trovato riscontro e conferma nei provvedimenti giurisdizionali raccolti, i quali riconoscono la natura interpretativa a tutte indistintamente le decisioni costituzionali in cui la Corte costituzionale reinterpreta la legge ordinaria oggetto del giudizio di costituzionalità.

In particolare, la ricerca ha evidenziato come spesso la giurisprudenza utilizzi lo stesso *nomen* di “interpretativa di rigetto” non solo per riferirsi alle sentenze di rigetto recanti nel dispositivo la formula “nei sensi di cui in motivazione”, ma anche per denominare le sentenze di rigetto interpretative prive della formula di riconoscimento (così ad esempio le Sezioni Unite civili della Cassazione nella vicenda relativa all’**assistenza tecnica nel processo tributario**, pag. 1124 del materiale giurisprudenziale, all’interno della quale la sezione semplice che aveva rinviato alle Sezioni Unite aveva polemicamente osservato che la sentenza costituzionale non fosse “neppure rimarcata con la consueta indicazione nel dispositivo” della formula “nei sensi di cui in motivazione”; e il Tar Toscana, giudice *a quo*, e il Tar per l’Emilia-Romagna nella vicenda relativa ai **lettori di lingua straniera assunti con contratto di diritto privato**, pagg. 5581 e 5585 del materiale giurisprudenziale), le ordinanze interpretative di manifesta infondatezza (così ad esempio il Tar Lazio nella questione relativa ai **benefici alle cooperative agricole insolventi**, pag. 8002 del materiale giurisprudenziale) o addirittura, errando nel ritenerle di rigetto, le stesse sentenze di inammissibilità o ordinanze di manifesta inammissibilità (così, per esempio, il Tar Veneto nella vicenda del **trattamento economico del dipendente pubblico adibito a mansioni superiori**, pag. 6236 del materiale giurisprudenziale, oppure il Tribunale di Roma nella vicenda relativa all’**estinzione del debito di rimborso delle spese processuali nel caso di revoca della condanna per abolitio criminis**, pag. 2985 del materiale giurisprudenziale).

Considerato lo scopo della ricerca, invece, non è apparso utile esaminare né il seguito delle ordinanze di manifesta inammissibilità delle cosiddette “questioni interpretative”, nelle quali la Corte costituzionale afferma che la questione è inammissibile perché “il giudice non propone una questione di legittimità costituzionale ma un mero dubbio interpretativo” o “elude il compito di individuare il senso e la portata della norma impugnata, compito a esso spettante e preliminare ai fini della proposizione della questione di costituzionalità”; né il seguito delle ordinanze di manifesta inammissibilità nelle quali la Corte afferma che “il giudice muove da una premessa interpretativa che egli stesso mostra di non condividere”, per cui la questione “non è in realtà diretta a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma si traduce piuttosto in un improprio tentativo di ottenere l’avallo di questa Corte a favore di una determinata interpretazione della norma”, “al fine di proteggere l’emananda pronuncia dall’alea di una impugnazione e di una eventuale riforma o annullamento”³. In tutti questi casi, infatti, l’unico destinatario della pronuncia costituzionale è il giudice *a quo*, e non viene in gioco il rapporto fra la Corte costituzionale e la generalità dei giudici.

³ Si vedano, ad esempio, le ordinanze nn. 158, 201, 233, 418 e 466 del 2000; 20, 199, 215, 233, 283, 351, 365, 442, 443 del 2001; 3, 138, 143, 152, 209, 361 e 472 del 2002; 109, 155, 289, 348 del 2003; 92, 142 e 193 del 2004; 89, 112, 211, 419, 420 del 2005.

Ancora, sono state escluse quelle ordinanze di manifesta infondatezza nelle quali la Corte costituzionale afferma che il giudice muove da una premessa erronea, ma l'errore contestato non riguarda l'interpretazione della legge oggetto del dubbio di costituzionalità e poi destinata a ricevere applicazione nei giudizi comuni, ma verte invece sulla ricognizione di un dato di fatto, oppure è relativo, ad esempio, alla possibilità di comparare due situazioni ai fini del giudizio di eguaglianza, o all'interpretazione del *tertium comparationis*, all'interpretazione della legge di delega (qualora oggetto del giudizio di costituzionalità sia un decreto legislativo), all'interpretazione della legge su cui è poi intervenuta la legge di interpretazione autentica oggetto del giudizio di costituzionalità, oppure ancora alla qualificazione della natura di un istituto, dalla quale discendono alcune conseguenze in ordine alla conformità a Costituzione della sua disciplina. In tutti questi casi, infatti, non è sembrato utile, in relazione allo scopo della ricerca, raccogliere le pronunce giurisdizionali che facessero applicazione della legge già sottoposta al sindacato di costituzionalità, in quanto le precisazioni della Corte costituzionale vertevano su aspetti diversi dalla portata applicativa di quella legge.

Quanto alla selezione delle decisioni additive di principio, sono state considerate tali quelle sentenze di accoglimento manipolativo, dette anche additive “a dispositivo generico”⁴, il cui dispositivo non introduce una regola specifica, bensì individua appunto un principio a cui il legislatore futuro è chiamato a dare svolgimento e che i giudici comuni sono tenuti ad attuare anche in assenza dell'intervento del legislatore, ma sempre che ciò risulti possibile tramite l'utilizzo degli strumenti interpretativi a loro disposizione.

Poiché tuttavia la distinzione tra regola e principio, oltre che naturalmente la distinzione tra formulazione specifica e formulazione generica del dispositivo, lungo la quale corre la linea che separa le additive classiche da quelle di principio, è sempre opinabile, è accaduto che alcune pronunce classificate dalla dottrina come additive di principio non siano state ritenute tali ai fini del presente studio.

Per scegliere quali additive fossero da seguire si è allora fatto riferimento ancora una volta allo scopo della ricerca, e si sono considerate tutte e soltanto quelle decisioni in relazione alle quali fosse interessante verificare se ed eventualmente in quale misura la mancanza di una successiva specificazione legislativa dell'addizione operata dalla Corte costituzionale impedisse ai giudici di applicarle nei casi concreti, oppure li inducesse ad accogliere soluzioni applicative di incerto fondamento o fra loro molto diversificate. Si sono considerate, in altre parole, tutte e soltanto quelle decisioni che, al pari delle pronunce interpretative di rigetto e di inammissibilità e al contrario delle

⁴ G. PARODI, *La sentenza additiva a dispositivo generico*, Torino, 1996.

additive tradizionali, facessero concretamente emergere il problema dei limiti dei poteri interpretativo-integrativi dei giudici comuni chiamati a darvi seguito⁵.

Accogliendo questa prospettiva non si è quindi ritenuto utile ricercare il seguito presso le autorità giurisdizionali delle sentenze additive nelle quali l'aggiunta operata dalla Corte costituzionale, benché di contenuto abbastanza generico, desse vita ad una disciplina comunque certamente univoca e autoapplicativa, e nelle quali soprattutto la Corte invocasse l'intervento del legislatore non tanto come necessario, bensì solo come auspicabile e opportuno.

Applicando i criteri di selezione ora illustrati, **le decisioni costituzionali interpretative e additive di principio adottate fra il 2000 e il 2005 delle quali si è stabilito di ricercare il seguito presso i giudici comuni sono state 294**, a fronte di un numero totale di decisioni rese dalla Corte costituzionale in sede di giudizio incidentale nello stesso periodo di 2.121.

Di queste 294 decisioni considerate:

- **9** sono **sentenze additive di principio**;
- **31** sono **sentenze di rigetto** che contengono nel dispositivo la formula “**nei sensi di cui in motivazione**”;
- **56** sono **sentenze di rigetto** della questione che in motivazione suggeriscono al giudice di accogliere una diversa interpretazione della legge impugnata ma che non contengono nel dispositivo la formula “**nei sensi di cui in motivazione**”;
- **5** sono **sentenze di inammissibilità** della questione che in motivazione suggeriscono al giudice di accogliere o comunque ricercare una diversa interpretazione della legge impugnata;
- **144** sono **ordinanze di manifesta infondatezza** della questione che in motivazione suggeriscono al giudice di accogliere una diversa interpretazione della legge impugnata;
- **49** sono **ordinanze di manifesta inammissibilità** della questione che in motivazione suggeriscono al giudice di accogliere o comunque ricercare una diversa interpretazione della legge impugnata.

Bisogna tuttavia avvertire che, poiché in alcuni casi la Corte costituzionale è stata chiamata più volte a decidere sulla medesima questione, **il numero totale di questioni di legittimità costituzionale** delle quali si è ricercato il seguito presso i giudici comuni è minore del numero delle decisioni costituzionali considerate, e ammonta a **230**.

Può infine essere utile notare che, di queste 230 questioni, **oltre la metà** trae origine da una pronuncia costituzionale contenente **un'interpretazione meramente correttiva della legge** sottoposta al giudizio di costituzionalità.

⁵ A. GUAZZAROTTI, *L'autoapplicabilità delle sentenze additive di principio nella prassi dei giudici comuni*, in *Giur. cost.*, 2002, 3470.

3. Il metodo.

Una volta selezionate le decisioni costituzionali “da seguire” presso le autorità giurisdizionali, il gruppo di lavoro, composto da cinque esperti⁶ e coordinato da chi scrive, ha avuto circa quattro mesi per portare a termine le 230 ricerche giurisprudenziali.

Innanzitutto, per ogni decisione costituzionale, o meglio per ogni gruppo di decisioni costituzionali relative ad una medesima questione, si è cercato di ricostruire se esistessero ed eventualmente quali fossero gli orientamenti interpretativi della giurisprudenza comune **prima dell'intervento della Corte costituzionale**, allo scopo di evidenziare la presenza o l'assenza di un diritto vivente, o almeno di un orientamento maggioritario, e di confrontare le soluzioni interpretative offerte dalla giurisprudenza comune con quella poi esclusa dalla Corte costituzionale. Nell'operare questa ricognizione si è fatto principalmente riferimento alla ricerca preparatoria predisposta dagli assistenti in vista della decisione della questione di legittimità costituzionale, ma in qualche occasione si è ritenuto necessario integrare i risultati di quella ricerca con un autonomo approfondimento.

In secondo luogo, sempre in relazione ad ogni singola questione, si è proceduto alla vera e propria ricerca dei seguiti giurisprudenziali delle decisioni costituzionali, e cioè alla raccolta dei **provvedimenti dei giudici comuni successivi all'intervento della Corte costituzionale che dessero applicazione alla legge già oggetto del giudizio di costituzionalità**.

A tale scopo si sono utilizzati tutti gli strumenti informatici a disposizione, affiancandoli a ricerche nelle riviste cartacee specializzate e appoggiandosi, per assicurare la comprensione di tutti i risvolti applicativi e la completezza delle ricerche, alla lettura di articoli di dottrina e di rassegne di giurisprudenza. In proposito si deve dire che la maggiore difficoltà è stata quella di reperire le pronunce dei giudici ordinari di merito.

Come si può vedere sfogliando i ventisei volumi di materiale giurisprudenziale reperito, il gruppo di lavoro non si è accontentato delle massime delle pronunce giurisdizionali, ma ha sempre tentato di procurarsi i **provvedimenti giurisdizionali per esteso**, ritenendo che solo dalla lettura dell'intero provvedimento si potesse capire quale accoglienza fosse riservata alla decisione costituzionale, e sulla base di quali motivi. La massima è stata inserita in ricerca soltanto qualora testimoniassero l'esistenza di un orientamento interpretativo interessante non altrimenti documentabile, e l'acquisizione del provvedimento per esteso risultasse molto difficoltoso o impossibile.

⁶ Giovanni Ariolli, Ilaria Carlotto, Elisabetta Crivelli, Simona Magnanensi, Elisabetta Rispoli.

Ancora, si deve dire che quando il provvedimento finale del grado del giudizio all'interno del quale era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale poteva sembrare di interesse, ma non era reperibile né nelle banche dati informatiche, né nelle riviste cartacee, lo si è richiesto alla cancelleria del giudice *a quo* per mezzo di una lettera inviata per fax o per posta (in 190 casi). Tuttavia, nonostante che la richiesta sia stata inviata a nome del Servizio studi della Corte costituzionale, e nonostante che a volte la richiesta sia stata sollecitata e/o chiarita per telefono, in non pochi casi (circa la metà rispetto al numero delle richieste: 93) l'ufficio giudiziario non ha provveduto ad inviare il provvedimento richiesto o in qualche occasione ha inviato per errore un provvedimento relativo ad altro procedimento.

Questa difficoltà ad acquisire i seguiti delle decisioni costituzionali nei giudizi *a quibus* è dipesa soprattutto dalla mancanza dei dati relativi al processo principale – ed in particolare del numero di ruolo ad esso assegnato dal competente ufficio giudiziario – necessari per individuare presso l'ufficio giudiziario il provvedimento conclusivo di tale processo. Infatti, una volta che la cancelleria della Corte costituzionale ha restituito il fascicolo d'ufficio alla cancelleria del giudice *a quo*, gli unici dati disponibili con cui corredare la richiesta sono quelli riprodotti nell'ordinanza di rimessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ma questi dati molto spesso non sono sufficienti. Ci sono poi altri fattori che hanno reso difficile o impossibile il reperimento del seguito, ma sono tutti legati a circostanze di fatto molto particolari (ad esempio, la decisione è stata archiviata in una sede distaccata dell'ufficio giudiziario o anche, nell'importante vicenda del ***dies a quo per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame***, pag. 40 dell'indice, i fascicoli del Tribunale del riesame di Napoli sono stati distrutti da un incendio).

Per ognuna delle **230 questioni** considerate si è poi provveduto a stendere **un indice** del materiale raccolto, svolto in forma discorsiva e ragionata, ed **una scheda informativa**, nella quale sono stati segnalati tutti gli elementi che possono aiutare a comprendere quale sia stata in ogni singola vicenda, e per quali motivi, l'effettiva accoglienza riservata alle decisioni della Corte costituzionale da parte delle autorità giurisdizionali.

4. Guida alla lettura della ricerca.

Il prodotto finale del lavoro di ricerca è articolato in tre parti.

La **Parte I**, composta da tre volumi, contiene **gli indici**. Il volume primo riporta l'indice cronologico delle 294 decisioni costituzionali considerate e rinvia, indicando i relativi numeri di pagina, agli indici e alle schede informative delle 230 singole questioni contenuti nei volumi secondo e terzo. A loro volta, gli indici di ogni singola questione contenuti nei volumi secondo e terzo rinviano,

indicando i relativi numeri di pagina, al materiale giurisprudenziale raccolto e ordinato nella Parte II.

La **Parte II**, composta da ventisei volumi, riproduce tutto il **materiale giurisprudenziale** raccolto.

La **Parte III**, in un unico volumetto, contiene la **presente relazione illustrativa**.

Il lettore può quindi scegliere diversi modi per conoscere gli esiti della ricerca. Può limitarsi a leggere la descrizione critica dei risultati complessivi dell'indagine contenuta nelle pagine che seguono (Parte III), eventualmente accedendo alle pagine degli indici o del materiale giurisprudenziale qui richiamate (Parte I, volumi secondo e terzo, oppure Parte II). Oppure può soddisfare la curiosità di conoscere il seguito presso le autorità giurisdizionali dell'una o dell'altra delle questioni elencate nell'indice cronologico delle decisioni costituzionali (Parte I, volume primo) attraverso la lettura dell'indice e della scheda informativa della questione di suo interesse (sempre Parte I, volumi secondo e terzo). Oppure, ancora, può approfondire lo studio di ogni singola questione attingendo al testo dei provvedimenti giurisdizionali (Parte II) dopo averli ritrovati al numero di pagina di volta in volta indicato nell'indice relativo a quella questione (sempre Parte II, volumi secondo e terzo).

5. Uno sguardo d'insieme ai risultati.

Facendo un'analisi quantitativa dei risultati della ricerca, si può dire che il numero di seguiti giurisprudenziali che è stato possibile reperire varia moltissimo da questione a questione.

Ci sono diverse decisioni costituzionali che hanno influito su centinaia o addirittura migliaia di provvedimenti giudiziari, come ad esempio quella sulla **distinzione del perfezionamento della notifica per il notificante ed il destinatario** (pag. 681 dell'indice) ed alcune incidenti nell'area dell'impiego presso le pubbliche amministrazioni (quelle relative al **lavoro straordinario obbligatorio per le forze di polizia e base pensionabile**, alla **giurisdizione per concorrenti interni e per concorrenti esterni nei concorsi pubblici**, e al **trattamento economico del dipendente pubblico adibito a mansioni superiori**, rispettivamente alle pagg. 92, 260 e 639 dell'indice).

Al contrario, per 38 questioni non si è riusciti a trovare alcuna pronuncia giurisdizionale che fosse configurabile come seguito specifico della decisione o delle decisioni della Corte costituzionale. Ciò è dipeso a volte dal limitato arco temporale di vigenza della legge impugnata o dal limitato numero dei suoi destinatari, altre volte dalla peculiarità della situazione di fatto che aveva dato origine alla questione nel giudizio principale, oppure ancora dalla circostanza

che oggetto della questione di costituzionalità fosse una norma processuale della cui applicazione o non applicazione nei giudizi comuni non risultasse poi traccia all'interno delle sentenze conclusive di tali giudizi. In relazione a queste 38 questioni, si noti, non è pervenuto neppure il seguito nel giudizio *a quo*, che pure era stato richiesto alla cancelleria dell'autorità giudiziaria remittente.

Ancora, sempre per le ragioni di cui si è appena detto, in relazione a 25 questioni è stato possibile documentare soltanto il seguito nei giudizi *a quibus*, anche se in 3 di questi casi dal provvedimento giudiziale non è stato comunque possibile evincere se e come il giudice avesse applicato le disposizioni sulle quali aveva in precedenza sollevato la questione.

Per il resto, sempre sotto l'aspetto quantitativo, si può dire che in media sono certamente più abbondanti i seguiti giurisdizionali delle decisioni costituzionali dei primi anni considerati, essendo più ampio l'arco temporale nel quale i giudici sono stati chiamati ad applicare le disposizioni che erano state oggetto del giudizio della Corte costituzionale.

6. I seguiti giurisdizionali delle decisioni interpretative.

La raccolta dei provvedimenti adottati dalle diverse autorità giurisdizionali chiamate a dare applicazione alle disposizioni di legge sulle quali sono intervenute le numerosissime pronunce interpretative adottate dalla Corte costituzionale fra il 2000 e il 2005 ha prodotto diversi risultati interessanti.

Nel prossimo paragrafo si esamineranno la tipologia e la struttura delle pronunce costituzionali di cui si sono cercati i seguiti, ritenendo che una riflessione in proposito sia essenziale per potere poi comprendere i risultati della ricerca.

Nei successivi paragrafi, invece, si cercherà di fornire un quadro il più possibile completo dei seguiti giurisdizionali raccolti, raggruppando e illustrando congiuntamente le vicende giurisprudenziali simili o analoghe, e distinguendo così fra seguiti pacificamente conformi, che sono la stragrande maggioranza, seguiti dapprima contrastati e poi conformi, seguiti in tutto o in parte difformi e vere e proprie "ribellioni" alle pronunce interpretative.

E' opportuno avvisare fin da ora che per non appesantire la lettura della relazione le vicende giurisprudenziali significative verranno richiamate e descritte soltanto nei loro passaggi essenziali, ma non illustrate nel merito. Per conoscerle nel merito il lettore potrà invece accedere agli indici ragionati di ogni singola questione e alle relative schede informative (Parte I della ricerca), o direttamente al materiale giurisprudenziale (Parte II della ricerca). Per facilitare la consultazione degli indici e del materiale giurisprudenziale **questa relazione richiamerà il numero della pagina che di volta in volta interessa.**

Si passeranno quindi in rassegna le sporadiche prese di posizione teoriche della giurisprudenza comune sull'efficacia delle decisioni interpretative (par. 6.F.), per poi tentare qualche considerazione conclusiva sul tema degli effetti concretamente prodotti da queste pronunce nel nostro ordinamento (par. 6.G.).

6.A. Le decisioni interpretative all'inizio del nuovo millennio.

Proprio riferendosi alla giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni, e quindi alla giurisprudenza costituzionale considerata nel presente studio, la dottrina è concorde nel dire che si è prodotta una sorta di “metamorfosi” delle pronunce interpretative⁷.

Di un “**nuovo corso delle pronunce interpretative**” si discorre **in relazione a due profili distinti**, e cioè *a)* al **quando e perchè**, da una parte, e *b)* al **come**, dall'altra parte, la Corte costituzionale sceglie di terminare il giudizio sorto in via incidentale con una pronuncia che respinge l'interpretazione della legge proposta nell'atto introduttivo.

a) Per quanto riguarda il primo profilo gli studiosi di giustizia costituzionale notano, in sintesi, quanto segue.

Le pronunce interpretative hanno conosciuto, nel corso del tempo, **diverse stagioni**.

Nei primi anni dall'entrata in funzione della Corte costituzionale, nei quali tutti i giudici comuni, e specialmente i più anziani giudici di legittimità, erano ancora dotati di scarsa sensibilità costituzionale, lo strumento delle sentenze interpretative di rigetto era utilizzato dalla Corte costituzionale per introdurre proprie interpretazioni della legge, adeguatrici o conformi a Costituzione, alternative a quelle praticate dalla giurisprudenza comune⁸. In quel periodo, infatti, gli stessi giudici di merito più attenti alla novità costituzionale non procedevano da soli ad interpretare la legge in senso conforme a Costituzione, ma preferivano attivare l'incidente di costituzionalità al fine di trovare nella Corte costituzionale un potente alleato contro le posizioni conservatrici della Corte di Cassazione⁹. Nel 1965 la pratica delle interpretative di rigetto contrastanti con l'interpretazione generalmente seguita dalla giurisprudenza comune, però, diede vita all'aspro contrasto con la Cassazione penale relativo alle garanzie di difesa nell'istruzione sommaria noto a tutti con il nome di

⁷ L'efficace espressione è di A. PUGIOTTO, *La metamorfosi delle sentenze interpretative di rigetto*, in *Corr. giur.*, 2005, 985 ss.

⁸ Si veda, per tutti, R. ROMBOLI, *L'applicazione della Costituzione da parte del giudice comune*, in *Ordinamento giudiziario e forense*, I, a cura di S. Panizza – A. Pizzorusso – R. Romboli, Pisa, 2002, 255 ss.; ID., *L'interpretazione della legge alla luce della Costituzione tra Corte costituzionale e giudice comune*, in *Il dialogo tra Corti*, a cura di E. Navarretta – A. Pertici, Pisa, 2004, 25 ss..

⁹ V. ONIDA, *L'attuazione della Costituzione fra Magistratura e Corte costituzionale*, in *Scritti in onore di Costantino Mortati*, IV, Milano, 1977, 541 ss..

“guerra tra le due Corti”, nel corso del quale la Corte costituzionale, di fronte al rifiuto della Cassazione di seguire l’interpretazione proposta in una sentenza interpretativa di rigetto, si trovò costretta ad utilizzare il diverso strumento della sentenza di accoglimento manipolativa per dichiarare incostituzionale la disposizione del codice di procedura penale così come vivente nella giurisprudenza di legittimità¹⁰. Contemporaneamente, tuttavia, come dimostra la nota mozione conclusiva del congresso dell’associazione nazionale magistrati tenutosi nello stesso 1965 a Gardone, la magistratura di merito iniziò a prendere coscienza del fatto che rientrasse a pieno titolo fra le proprie attribuzioni, accanto al potere di sollevare l’incidente di costituzionalità, anche quello di servirsi della Costituzione come materiale normativo sia al fine di interpretare la legge in modo ad essa conforme, sia al fine di darle applicazione diretta qualora ciò fosse tecnicamente possibile¹¹.

La seconda stagione delle interpretative di rigetto si apre nel corso del decennio successivo, in concomitanza con un sempre più diffuso utilizzo delle norme costituzionali da parte dei giudici comuni, sia in sede interpretativa che in sede di applicazione diretta, e con la conseguente attenuazione del monopolio di interpretazione della Costituzione da parte del giudice delle leggi¹², e risulta caratterizzata da un atteggiamento “conciliativo” della Corte costituzionale¹³.

In questa fase, infatti, che trova il suo culmine all’inizio degli anni ottanta e vede il suo progressivo declino nel corso degli anni novanta, la Corte costituzionale ricorre alle sentenze interpretative tendenzialmente in due sole ipotesi: ove l’esegesi accolta dal giudice *a quo* contrasti con il diritto vivente ovvero qualora sulla legge oggetto del giudizio di costituzionalità non si sia ancora formato un diritto vivente¹⁴. Quando invece su un testo legislativo insiste un’interpretazione giurisprudenziale costante, la Corte rinuncia alla propria libertà di reinterpretazione della legge e assume senz’altro il diritto vivente ad oggetto del giudizio di legittimità costituzionale¹⁵.

¹⁰ Corte cost., sentenze n. 11 e n. 52 del 1965. Per una ricostruzione storica dell’episodio sotto il profilo che qui interessa si veda S. BARTOLE, *Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana*, Bologna, 2004, 153 ss..

¹¹ La mozione in tal senso su “funzione giurisdizionale ed indirizzo politico della Costituzione”, concordata dalle tre correnti di magistratura Democratica, Magistratura Indipendente e Terzo Potere, si può leggere in Associazione Nazionale Magistrati, *Atti e commenti*, XII congresso nazionale, Brescia – Gardone, 25-28 settembre 1965, Roma, 1966, 309.

¹² Fenomeni registrati già da V. ONIDA, *L’attuazione della Costituzione fra Magistratura e Corte costituzionale*, cit., 563 ss..

¹³ R. GRANATA, *Corte di Cassazione e Corte costituzionale nella dialettica tra controllo ermeneutica e controllo di legittimità – Linee evolutive della giurisprudenza costituzionale*, in *Foro it.*, 1998, I, 17.

¹⁴ L. ELIA, *La giustizia costituzionale nel 1984*, in *Giur. cost.*, 1985, 393-394.

¹⁵ Per questo rilievo descrittivo, costante nella dottrina dell’epoca, cfr., per tutti, A. ANZON, *Corte costituzionale e “diritto vivente”*, in *Studi in onore di Vezio Crisafulli*, I, Padova, 1985, 14; G. ZAGREBELSKY, *La dottrina del diritto vivente*, in *Giur. cost.*, 1986, 1151; L. MENGONI, *Diritto vivente*, in *Jus*, 1988, 21; A. GARDINO CARLI, *Giudici e Corte costituzionale nel sindacato sulle leggi*, Milano, 1988, 83; A. PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e “diritto vivente”. Genesis, uso, implicazioni*, Milano, 1994, 4 e *passim*. Su alcune implicazioni dell’accettazione da parte della Corte costituzionale della dottrina del diritto vivente e sui

La funzione di entrambe le specie di sentenza interpretativa di rigetto presenti in quegli anni è certamente quella di stimolare i giudici all'interpretazione delle leggi in senso adeguato alla Costituzione¹⁶. In quella fase storica, tuttavia, per la Corte costituzionale la necessità di procedere all'interpretazione conforme a Costituzione, e di invitare i giudici a farlo, pur presente, non prevale rispetto all'esigenza di rispettare, ove esistente, il diritto vivente, tanto che essa non viene mai affermata per contrastare un orientamento giurisprudenziale consolidato.

Nella seconda metà degli anni novanta ha inizio **la terza stagione delle pronunce interpretative**, ancora oggi in corso, che vede la Corte costituzionale valorizzare il canone dell'interpretazione conforme a Costituzione in modo sempre più intenso, con l'effetto di rendere recessivo il criterio, in precedenza dominante, della fedeltà al diritto vivente¹⁷.

L'inversione dell'ordine di priorità dei due criteri rispetto alla fase precedente provoca nelle pronunce interpretative **un doppio mutamento genetico**.

a1) Da un primo punto di vista, la Corte costituzionale, quando rifiuta l'esegesi accolta nell'ordinanza di rimessione, inizia ad utilizzare, oltre alla pronuncia di rigetto, anche quella di inammissibilità, contestando al giudice la violazione del suo dovere di tentare ogni strada, ed anche eventualmente la strada non praticata dalla giurisprudenza maggioritaria, per ricondurre la legge al dettato costituzionale prima di sollevare la questione di costituzionalità.

La pronuncia che inaugura ufficialmente questo orientamento è la nota sentenza n. 356 del 1996, nella quale si afferma che “in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perchè è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perchè è impossibile darne interpretazioni costituzionali”. Per la prima volta in quell'occasione, infatti, la sola “possibilità” di dare “interpretazioni costituzionali” della legge suggerisce alla Corte costituzionale l'adozione non di una sentenza interpretativa di rigetto, e cioè di una decisione che invita i giudici a procedere all'interpretazione adeguatrice *insieme* alla Corte, bensì di una pronuncia

rapporti tra questa e l'interpretazione adeguatrice G. SILVESTRI, *La Corte costituzionale nella svolta di fine secolo*, in *Storia d'Italia. Annali 14. Legge Diritto Giustizia*, a cura di L. Violante e L. Minervini, Torino 1998, 995 ss..

¹⁶ Lo ricorda F. MODUGNO, *Ancora sui controversi rapporti tra Corte costituzionale e potere legislativo*, in *Giur. cost.*, 1988, II, 17-18.

¹⁷ Ed è proprio alla fine degli anni novanta, infatti, che gli studiosi iniziano a rendersi conto del fatto che la nuova dottrina del canone dell'interpretazione conforme a Costituzione, come costituzionalmente imposto anche al giudice comune in sede di valutazione dei presupposti per un'eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità, interferisce inevitabilmente con quella del diritto vivente e con l'assetto delle pronunce interpretative (A. ANZON, *Il giudice a quo e la Corte costituzionale tra dottrina dell'interpretazione conforme a Costituzione e dottrina del diritto vivente*, in *Giur. cost.*, 1998, 1083).

“interpretativa di inammissibilità”¹⁸, e cioè di una decisione che chiede ai giudici di procedere all’interpretazione adeguatrice *prima*, e preferibilmente *al posto*, della Corte.

A partire da quegli anni **i due tipi di pronuncia interpretativa iniziano a coesistere**, alternandosi nell’uso da parte del giudice delle leggi¹⁹.

Negli anni successivi la previa ricerca di un’interpretazione conforme a Costituzione assurge a vera e propria nuova condizione per l’instaurazione del giudizio costituzionale incidentale²⁰, in quanto la Corte costituzionale inizia ad utilizzare lo strumento della manifesta inammissibilità quando dalla motivazione dell’ordinanza di rimessione emerge che il giudice *a quo* abbia ommesso di esplorare la possibilità di praticare una lettura alternativa della norma stessa idonea a dirimere il dubbio di legittimità costituzionale prospettato.

Concludendo su questo primo aspetto. L’attuale stagione delle pronunce interpretative vede nascere e proliferare, accanto alla sentenza interpretativa di rigetto, un tipo di pronuncia di inammissibilità, molto spesso un’ordinanza succintamente motivata, nella quale **la Corte costituzionale non indica neppure quale sia la possibile interpretazione della legge rispondente alle norme costituzionali**, ma presuppone soltanto che essa esista, lasciando i giudici comuni da una parte liberi di ritrovarla, dall’altra parte completamente soli in questo compito.

a2) Da un secondo punto di vista, notano gli studiosi, oggi **la sentenza interpretativa di rigetto recante nel dispositivo la formula “nei sensi di cui in motivazione” viene utilizzata in casi e per scopi differenti rispetto al passato.**

¹⁸ E. LAMARQUE, *Una sentenza interpretativa di inammissibilità?*, in *Giur. cost.*, 1996, 3107 ss..

¹⁹ Benché per alcuni aspetti essi appaiano difficilmente conciliabili, presupponendo una diversa distribuzione del compito di interpretare la legge in modo conforme a Costituzione fra Corte costituzionale e autorità giudiziaria, è vero tuttavia che entrambi trovano il loro fondamento nel medesimo principio di superiorità/precettività della Costituzione (così M. PERINI, *L’interpretazione della legge alla luce della Costituzione fra Corte costituzionale ed autorità giudiziaria*, in *Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”*, a cura di E. Malfatti - R. Romboli - E. Rossi, Torino, 2002, 53-59).

²⁰ E. MALFATTI – S. PANIZZA – R. ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, II ed., Torino, 2007, 95 ss.. Con implicazioni sul modo stesso di intendere il giudizio costituzionale incidentale, dato che l’orientamento sembra suggerire che il giudice, per potere sollevare questione di legittimità costituzionale, deve essere certo della incostituzionalità della legge (M. RUOTOLO, *Corte, giustizia e politica*, in *Corte costituzionale e processi di decisione politica*, a cura di V. TONDI DELLA MURA – M. CARDUCCI – R.G. RODIO, Torino, 2005, 380; ID., *L’interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza costituzionale. Una lettura alla luce di alcuni risalenti contributi apparsi nella Rivista “Giurisprudenza costituzionale”*, in *Corte costituzionale e processo costituzionale*, a cura di A. Pace, Milano, 2006, 906). Per una critica all’utilizzo dello strumento dell’inammissibilità, invece di quello dell’interpretativa di rigetto, nei casi in cui la Corte costituzionale è convinta della bontà dello strumento ermeneutico si veda M. BIGNAMI, *Il doppio volto dell’interpretazione adeguatrice*, in www.forumcostituzionale.it.

Due sarebbero i nuovi utilizzi del vecchio strumento²¹.

In primo luogo, negli ultimi anni la Corte costituzionale ricorre alla sentenza interpretativa di rigetto “nei sensi” anche **per contrastare orientamenti giurisprudenziali consolidati del giudice di legittimità ritenuti difformi dalle norme costituzionali**²². Così facendo, è stato notato, essa arriva ad esercitare²³, o addirittura secondo alcuni a rivendicare²⁴, l’esercizio di una sorta di funzione nomofilattica alternativa e concorrente con quella della Corte di Cassazione. E ciò può accadere, tra l’altro, anche quando sono le stesse Sezioni Unite a sollevare la questione²⁵.

Alcune delle più significative vicende giurisprudenziali esaminate nella presente ricerca hanno origine proprio da pronunce costituzionali di questo tipo, tramite le quali la Corte costituzionale chiede ai giudici comuni di superare un diritto vivente incostituzionale. L’esito di queste richieste, come vedremo, è il più vario, e spesso le proposte avanzate dal giudice delle leggi riscuotono successo presso la giurisprudenza comune. E’ tuttavia necessario anticipare che è proprio questo nuovo utilizzo delle sentenze interpretative di rigetto a provocare il noto contrasto con la Cassazione penale sui **termini di durata massima della custodia cautelare** al quale si è dato il nome di “**seconda guerra tra le due Corti**”, iniziata nel 1998 e terminata solo nel 2005, ad esattamente quaranta anni di distanza dalla prima delle due guerre alla quale si è più sopra fatto cenno (pag. 123 dell’indice).

La dottrina è molto critica sull’abbandono da parte della Corte costituzionale del canone del tendenziale ossequio al diritto vivente. L’opinione più convincente ricorda che la dottrina del diritto vivente, suggerendo al giudice costituzionale di tenere conto degli indirizzi giurisprudenziali altrui senza forzare un cambio di orientamento quando le resistenze della giurisprudenza comune sono salde e motivate, non è altro che un saggio meccanismo compensativo, di cui l’ordinamento ha certamente ancora bisogno, per risolvere nello spirito della

²¹ I due nuovi utilizzi delle pronunce interpretative che si illustrano di seguito nel testo sono individuati e criticati da R. ROMBOLI, *Qualcosa di nuovo ... anzi d’antico: la contesa sull’interpretazione conforme della legge*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, destinato agli scritti in memoria di Giuseppe Floridia, 12 ss.; ID., *Verso un “nuovo” utilizzo delle decisioni interpretative*, in *Quad. cost.*, 2007, 593.

²² G. SORRENTI, *L’interpretazione conforme a Costituzione*, Milano, 2006, 246.

²³V. ONIDA, *La Corte e i diritti, Tutela dei diritti fondamentali e accesso alla giustizia costituzionale*, in *Il diritto costituzionale a duecento anni dall’istituzione della prima cattedra di diritto costituzionale*, a cura di L. Carlassare, Padova, 1998, 186.

²⁴ A.S. AGRO’, *Note storiche sui rapporti tra l’interpretazione del giudice comune e quella della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2004, 3352.

²⁵ A. CARDONE, *Funzione di nomofilachia della Cassazione e pronunce della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2001, 2893 ss. e A. GUAZZAROTTI, *Fin dove arriva l’interpretazione correttiva della Corte costituzionale?*, in *Quad. cost.*, 2002, 814 ss..

leale collaborazione le inevitabili interferenze tra legalità costituzionale e legalità legale²⁶.

Il secondo tipo di finalità assunta negli ultimi anni da alcune sentenze interpretative, secondo gli studiosi, è quella di **dare ingresso ad interpretazioni conformi a Costituzione molto creative**, distanti dalla lettera della legge o addirittura con essa quasi incompatibili. Il risultato di simili operazioni sono sentenze di rigetto che la dottrina chiama “a valenza additiva”, o di rigetto “manipolative”, oppure ancora “sentenze-legge” che, nel reinterpretare un sistema normativo alla luce della Costituzione, sostanzialmente lo riscrivono²⁷.

Anche su quest'ultimo nuovo utilizzo delle sentenze interpretative gli studiosi esprimono serie perplessità, oltre a sollevare dubbi in ordine alla loro efficacia²⁸. In particolare rilevano che, poiché il testo della legge pone i medesimi vincoli ad ogni interprete, sia esso giudice comune o costituzionale²⁹, è necessario evitare che il confine tra normare e interpretare sia superato tanto dall'uno che dall'altro³⁰. E, in particolare, la grave conseguenza che deriva dal superamento dei limiti testuali della legge da parte del giudice costituzionale è quella della “cancellazione del principio dell'annullamento delle leggi illegittime, che l'art. 136 della Costituzione impone anche a fini di certezza e di estensione (*erga omnes*) della pronuncia della Corte”³¹.

b) Il secondo profilo in relazione al quale si discorre oggi di “nuovo corso delle pronunce interpretative” riguarda la **forma** che esse oggi tendono ad assumere.

²⁶ M. LUCIANI, *Su legalità costituzionale, legalità legale e unità dell'ordinamento*, in *Studi in onore di Gianni Ferrara*, II, Torino, 2005, 509.

²⁷ L. CARLASSARE, *Perplessità che ritornano sulle sentenze interpretative di rigetto*, in *Giur. cost.*, 2001, 190; R. GUASTINI, *Interpretazione estensiva o applicazione analogica?*, in *Giur. cost.*, 2001, 2032 ss.; E. FRONTONI, *Le limitazioni dell'indennità spettante alle lavoratrici autonome. Ancora una interpretativa di rigetto “a valenza additiva”*, in *Giur. cost.*, 2002, 4082; M. ESPOSITO, *Datio in solutum: una sentenza interpretativa di rigetto può costituire un equipollente di una sentenza di accoglimento?*, in *Giur. cost.*, 2004, 1560 ss.; R. ROMBOLI, *Qualcosa di nuovo ... anzi d'antico: la contesa sull'interpretazione conforme della legge*, cit., 12-15. Le pronunce che offrono lo spunto agli autori appena richiamati, peraltro, sono tutte considerate dalla presente ricerca (sentenze nn. 460 e 526 del 2000; n. 227 del 2001, nn. 197 e 495 del 2002; n. 198 del 2003; nn. 148 e 153 del 2004, rispettivamente alle pagg. 225, 233, 318, 469, 574, 632, 722 e 681 dell'indice). Anche in epoca precedente, in verità, gli studiosi avevano individuato alcune isolate pronunce interpretative a valenza additiva, adottate dalla Corte costituzionale quando era impossibile, per la mancanza di rime obbligate, emettere una sentenza di accoglimento additiva (F. MODUGNO, *La retribuzione dei congedi straordinari per cure idrotermali: una “interpretativa di rigetto” a valenza additiva?*, in *Giur. it.*, 1988, I, 1, 696), oppure analoghe sentenze interpretative “di principio” che invitavano il giudice a superare il rigore delle regole legislative tramite l'applicazione del principio costituzionale da esse indicato (V. ANGIOLINI, *Rigetto interpretativo di “principio” e “regole” legislative*, in *Giur. cost.*, 1993, 1417; V. MARCENO', *La Corte costituzionale e le omissioni incostituzionali del legislatore: verso nuove tecniche decisorie*, in *Giur. cost.*, 2000, 1997 ss.).

²⁸ Su questo punto si veda per tutti ancora L. CARLASSARE, *Perplessità che ritornano sulle sentenze interpretative di rigetto*, cit., 188 ss..

²⁹ R. ROMBOLI, *Qualcosa di nuovo ... anzi d'antico: la contesa sull'interpretazione conforme della legge*, cit., 16.

³⁰ M. LUCIANI, *Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l'interpretazione “conforme a”*, in www.federalismi.it, destinato agli scritti in memoria di Giuseppe Floridia.

³¹ Così ancora M. LUCIANI, *Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l'interpretazione “conforme a”*, cit.

Gli studiosi innanzitutto denunciano **la progressiva rarefazione delle sentenze che segnalano nel dispositivo la loro natura interpretativa**, e il corrispondente aumento delle sentenze denominate “sentenze di rigetto con interpretazione”³² o “sentenze di rigetto interpretative”³³, le quali altro non sono che sentenze interpretative di rigetto “mascherate”³⁴, “nascoste”³⁵ o “occulte”³⁶, in quanto il loro dispositivo è di semplice non fondatezza della questione.

Anche sotto questo profilo l’atteggiamento della dottrina è molto critico. Alcuni consigliano un uso più coerente delle tecniche decisorie che preveda l’inserimento nel dispositivo della formula “nei sensi di cui in motivazione” almeno in tutti i casi in cui la Corte costituzionale propone un’interpretazione della legge adeguatrice rispetto alle norme costituzionali, e non solo meramente correttiva, e in tutte le sentenze interpretative che, suggerendo un ampliamento dell’area di applicazione della legge, abbiano anche una valenza additiva³⁷ o comunque comportino rilevanti conseguenze sull’ordinamento³⁸. Altri, invece, giudicano sempre inopportuno l’utilizzo del dispositivo di rigetto secco perché anche nel caso di interpretazione correttiva, peraltro a volte difficile da distinguere dall’interpretazione adeguatrice, la reinterpretazione della legge da parte della Corte costituzionale “è pur sempre finalizzata al sindacato di costituzionalità e non a semplice intento nomofilattico, così che l’interpretazione “corretta” reperita sul piano della legislazione ordinaria ... è di regola anche quella “costituzionalmente conforme” sulla quale si basa la valutazione di non fondatezza”³⁹.

In ogni caso, **si ritiene che la segnalazione nel dispositivo della portata interpretativa della pronuncia costituzionale sia fondamentale** per consentire agli utenti della giustizia costituzionale – giudici comuni e cittadini – la pronta riconoscibilità della pronuncia interpretativa come tale, altrimenti riservata ai cultori del “gusto per le sfumature sofistiche”⁴⁰, e per evitare che essa possa essere fraintesa a seguito di una lettura poco attenta della sua motivazione⁴¹. Per

³² V. ONIDA – M. D’AMICO, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi. Materiali di giustizia costituzionale. I. Il giudizio in via incidentale*, Torino, 1998, 273.

³³ A. RUGGERI – A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2004, 138.

³⁴ E. MALFATTI – S. PANIZZA – R. ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, cit., 122.

³⁵ A. CELOTTO, *Il (pericoloso) consolidarsi delle “ordinanze interpretative”*, in *Giur. cost.*, 2003, 1463.

³⁶ G. SORRENTI, *L’interpretazione conforme a Costituzione*, cit., 224.

³⁷ L. ELIA, *Modeste proposte di segnaletica giurisprudenziale*, in *Giur. cost.*, 2002, 3688 ss.

³⁸ Per esempio quando incidono su una serie di processi in corso (L. ELIA, *Gli inganni dell’ambivalenza sintattica*, in *Giur. cost.*, 2002, 1051).

³⁹ A. ANZON, *Interpretazione “corretta” e interpretazione “conforme a Costituzione” del regime delle rogatorie internazionali*, in *Giur. cost.*, 2002, 3427-2428.

⁴⁰ L. ELIA, *Modeste proposte di segnaletica giurisprudenziale*, cit., 3690.

⁴¹ A. ANZON, *Interpretazione “corretta” e interpretazione “conforme a Costituzione” del regime delle rogatorie internazionali*, cit., 2428.

evitare, in definitiva, che la Corte costituzionale si isoli e rinunci al dialogo con i suoi interlocutori⁴².

In secondo luogo, i commentatori notano come negli ultimi anni le pronunce interpretative assumano molto spesso la veste dell'ordinanza invece che della sentenza⁴³, con la conseguenza che resta sacrificata in misura ancora maggiore la riconoscibilità da parte dei giudici e degli altri operatori del diritto dell'operazione interpretativa compiuta dalla Consulta⁴⁴.

In terzo luogo, gli studiosi lamentano come le stesse ordinanze interpretative a volte rechino un dispositivo di manifesta infondatezza e a volte un dispositivo di manifesta inammissibilità senza che emerga con chiarezza quale sia il criterio che porta di volta in volta alla scelta dell'uno o dell'altro⁴⁵, con conseguente ulteriore confusione ed incertezza per il lettore e l'interprete⁴⁶.

I dati numerici testimoniano che le valutazioni ora riferite si attagliano perfettamente ai sei anni di attività della Corte costituzionale qui considerati.

Il numero complessivo delle decisioni interpretative resta considerevole: si tratta, come si è detto, di 285 decisioni, che rappresentano circa il 13,5% del numero totale delle decisioni rese in sede di giudizio incidentale nel medesimo periodo.

Tuttavia, è la forma delle decisioni che muta rispetto al periodo precedente, in quanto nel periodo considerato **il 68% delle decisioni interpretative sono ordinanze**, di cui circa tre quarti di manifesta infondatezza e un quarto di manifesta inammissibilità; mentre **solo il 32% sono sentenze**, e di queste ultime **soltanto un terzo sono sentenze interpretative di rigetto “nei sensi”**, mentre i

⁴² M. RUOTOLO, *L'interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza costituzionale. Una lettura alla luce di alcuni risalenti contributi apparsi nella Rivista “Giurisprudenza costituzionale”*, cit., 935.

⁴³ La prima segnalazione del fenomeno delle ordinanze interpretative si deve, salvo errore, a M. LUCIANI, *Quando la Corte interpreta*, in *ItaliaOggi* 7 del 30 gennaio 1995, 45. Nel corso degli anni novanta il fenomeno si consolida rapidamente e l'utilizzo da parte della Corte costituzionale dell'ordinanza al posto della sentenza in caso di decisione interpretativa inizia ad essere comunemente accettato, anche se con qualche riserva (sul punto già G. AMOROSO, *L'interpretazione “adeguatrice” nella giurisprudenza costituzionale tra canone ermeneutico e tecnica di sindacato di costituzionalità*, in *Foro it.*, 1998, 111).

⁴⁴ A. CELOTTO, *Il (pericoloso) consolidarsi delle “ordinanze interpretative”*, cit., 1464; ID., *Perché la Corte si ostina ad emanare “ordinanze interpretative”?*, in www.forumcostituzionale.it del 26 luglio 2003.

⁴⁵ Anche se in dottrina qualcuno tenta di distinguere i presupposti giustificativi delle due tipologie di decisioni, pur riconoscendo che nell'uso giurisprudenziale le due figure si sovrappongono e si confondono (G. DOLSO, *Giudici e Corte alle soglie del giudizio di costituzionalità*, Milano, 2003, 129 ss., ed in particolare 143 ss., e 324 ss.). Ricostruisce i tentativi della dottrina di razionalizzare l'utilizzo delle tecniche decisorie della Corte costituzionale in caso di pronuncia interpretativa, ravvisando tuttavia l'estrema difficoltà di individuare una “regolarità” nelle scelte effettuate dalla Corte, V. MARCENO', *Le ordinanze di manifesta inammissibilità per “insufficiente sforzo interpretativo”: una tecnica che può coesistere con le decisioni manipolative (di norme) e con la dottrina del diritto vivente?*, in *Giur. cost.*, 2005, 804 ss..

⁴⁶ Così L. ELIA, A. ANZON e A. CELOTTO, cit. alle note che precedono.

due terzi sono prevalentemente di rigetto con interpretazione oppure, ma pochissime, di inammissibilità.

6.B. I seguiti pacificamente conformi.

Si è scelto di denominare in questo modo quelle vicende giurisprudenziali, nascenti dalle decisioni costituzionali interpretative considerate dalla presente ricerca, all'interno delle quali non compare neppure un solo provvedimento giurisdizionale che applichi al caso concreto la legge nel senso escluso dalla Corte costituzionale.

Si tratta di vicende anche molto differenti tra loro, come il lettore potrà autonomamente verificare sfogliando gli indici e le schede informative raccolte nei volumi secondo e terzo della Parte I di questa ricerca. In relazione ad alcune è stato reperito un unico provvedimento, e molto spesso si tratta del provvedimento conclusivo del giudizio *a quo*; in altre, al contrario, la legge ha ricevuto moltissime applicazioni da parte dei giudici comuni, e tutte conformi alla decisione costituzionale. In alcune altre vicende, inoltre, la medesima questione è stata decisa dalla Corte costituzionale più volte, su ordinanze di rimessione intervenute sia prima che dopo la prima decisione interpretativa e, in quest'ultima ipotesi, provenienti da giudici che si dichiaravano non convinti della possibilità di procedere ad una interpretazione adeguatrice della legge: in tutti questi casi si sono ritenuti seguiti pacificamente conformi quelli nei quali, di fronte all'insistenza della Corte costituzionale nell'adottare pronunce interpretative, i giudici hanno smesso di sollevare la questione e si sono allineati. Alcune vicende, ancora, nascono da pronunce costituzionali che fanno riferimento alle norme costituzionali per respingere l'interpretazione proposta dal giudice *a quo*, altre da pronunce interpretative meramente correttive. In certi casi, infine, la decisione costituzionale è costantemente richiamata, anche in modo argomentato, dai provvedimenti che la seguono, e se ne deduce che essa sia stata determinante per orientare la giurisprudenza comune; mentre in altri casi i provvedimenti reperiti sono sì conformi alla decisione costituzionale, ma lo sviluppo dell'orientamento interpretativo conforme pare dovuto ad altri fattori, ed in particolare alla perdurante univocità della giurisprudenza di legittimità, alla quale magari la stessa pronuncia costituzionale aveva semplicemente offerto una conferma *a posteriori*.

Non si ritiene utile né elencare né esaminare analiticamente tutte queste vicende, al contrario di quello che si farà nei prossimi paragrafi quando ci si occuperà dei seguiti giurisdizionali più problematici.

E' sufficiente invece offrire alcuni spunti di riflessione.

Iniziando dal dato numerico, bisogna rilevare che circa il **70%** delle decisioni costituzionali per le quali è stato possibile reperire un qualche seguito giurisdizionale presentano un seguito **pacificamente conforme**.

Esaminando dal punto di vista sostanziale queste decisioni si nota che sono **pacificamente conformi nella medesima misura del 70%** sia i seguiti delle decisioni costituzionali che rifiutano l'interpretazione della legge accolta nell'ordinanza di rimessione invitando i giudici ad accogliere o ricercare **un'interpretazione conforme alla Costituzione**, sia i seguiti delle decisioni costituzionali **correttive**, le quali escludono come erronea l'interpretazione accolta dall'ordinanza di rimessione senza fare riferimento alle norme costituzionali.

Suddividendo queste decisioni costituzionali secondo un criterio formale ci si accorge tuttavia che:

- **le sentenze interpretative “nei sensi”** che hanno avuto un seguito **pacificamente conforme** sono circa il **90%**;
- **le sentenze di rigetto o di inammissibilità interpretative prive della formula “nei sensi”** che hanno avuto un seguito **pacificamente conforme** sono circa l'**80%**;
- **le ordinanze di manifesta infondatezza o inammissibilità interpretative** che hanno avuto un seguito **pacificamente conforme** sono circa il **65%**.

Due sole considerazioni in proposito.

In primo luogo, la circostanza che le pronunce costituzionali correttive godano complessivamente del medesimo successo delle pronunce che invitano i giudici ad accogliere o ricercare un'interpretazione conforme a Costituzione sembrerebbe inspiegabile, data l'alta percentuale di seguiti conformi delle sentenze interpretative “nei sensi”, le quali contengono tutte un'interpretazione del secondo tipo (salvo forse la sentenza n. 86 del 2004, nella vicenda relativa a **concessioni radiotelevisive e società estere**, pag. 706 dell'indice e pag. 6959 del materiale giurisprudenziale). Tuttavia si deve considerare sia che le sentenze interpretative “nei sensi” non sono molto numerose rispetto alle altre pronunce interpretative, sia che la maggior parte delle pronunce costituzionali correttive invitano il giudice *a quo* ad abbandonare la propria posizione, isolata nella giurisprudenza comune, per accogliere invece quella praticata dall'orientamento maggioritario o dominante. Per cui il fatto che l'interpretazione contenuta in una sentenza o in un'ordinanza costituzionale correttiva sia quella poi seguita da tutta la giurisprudenza comune successiva non dipende tanto dalla capacità persuasiva della pronuncia costituzionale, che spesso non è neppure richiamata dai giudici comuni, quanto piuttosto dal fatto che l'orientamento sposato dalla Corte costituzionale rappresentava davvero un diritto vivente incontrastato già prima dell'intervento della Corte.

In secondo luogo, si può osservare come alcune delle pronunce interpretative “di nuovo corso” dal punto di vista formale, e soprattutto quelle caratterizzate dall’uso dell’ordinanza al posto della sentenza, non sembrano particolarmente bene accolte dalle autorità giurisdizionali. In particolare, come vedremo poi occupandoci dei seguiti in tutto o in parte difformi (par. 6.D.), il dialogo tra la Corte costituzionale e l’autorità giudiziaria non funziona in presenza di ordinanze costituzionali che invitano i giudici a ricercare un’interpretazione adeguatrice senza indicare la strada da percorrere per trovarla o comunque in presenza di ordinanze costituzionali molto sintetiche. Che l’ampiezza della motivazione in ordine all’interpretazione della legge sia un elemento determinante per una buona accoglienza della pronuncia costituzionale da parte delle autorità giurisdizionali, del resto, è testimoniato dal notevole successo delle stesse sentenze di rigetto o di inammissibilità prive della formula “nei sensi”.

In terzo luogo, il rendimento delle pronunce interpretative aventi la forma della sentenza sembra buono anche con riferimento alle sentenze interpretative di “nuovo corso” dal punto di vista sostanziale, con le quali la Corte tenta, in alcune occasioni, di superare un diritto vivente incostituzionale o comunque di proporre alternative ermeneutiche ancora inesplorate, oppure, in altre occasioni, di suggerire operazioni interpretative particolarmente creative.

Hanno dato luogo a seguiti pacificamente conformi, infatti, alcune sentenze interpretative intervenute in un ambiente ostile o difficile, nel quale erano presenti orientamenti giurisprudenziali contrari consolidati.

Una delle vicende più interessanti sotto questo profilo è quella della **risarcibilità del danno non patrimoniale in caso di colpa presunta** (pag. 649 dell’indice), nella quale il giudice delle leggi interviene con una sentenza interpretativa di rigetto “nei sensi” ad appoggiare incondizionatamente un orientamento interpretativo estremamente innovativo e contrastante con la lettura consolidata e fino ad allora indiscussa dell’art. 2059 cod.civ., introdotto meno di due mesi prima da alcune pronunce della terza sezione civile della Cassazione. Nella stessa sentenza, inoltre, la Corte costituzionale coglie l’occasione per valorizzare in un lungo *obiter dictum* anche un secondo e altrettanto recente e innovativo orientamento della stessa terza sezione, relativo alla possibilità di risarcire il danno non patrimoniale per la lesione di diritti costituzionali anche in assenza di una previsione legislativa in tal senso. A seguito e grazie all’intervento della Corte costituzionale, così tempestivo e incisivo, entrambi gli orientamenti si impongono immediatamente su tutta la giurisprudenza successiva, scalzando sessanta anni di diritto vivente contrario.

Sono state invece in grado di superare un vero e proprio diritto vivente incostituzionale due sentenze interpretative di rigetto “nei sensi” nelle vicende

relative a **crediti privilegiati e agenti** (pag. 1 dell'indice) e alla **notifica dell'atto di opposizione all'esecuzione**⁴⁷ (pag. 937 dell'indice), e una sentenza di rigetto interpretativa priva della formula “nei sensi” nella vicenda relativa alla **incompatibilità a testimoniare** (pag. 166 dell'indice). Anche se deve dirsi, per amor del vero, che in altre due vicende si è potuto riscontrare che la giurisprudenza ha abbandonato i precedenti orientamenti consolidati a seguito di una semplice ordinanza di manifesta inammissibilità. I casi sembrano tuttavia molto particolari. Nella vicenda del **consiglio notarile e giudizio disciplinare** (pag. 350 dell'indice), l'ordinanza della Corte costituzionale aveva invitato le Sezioni Unite civili della Cassazione, giudice *a quo*, ad adottare un'interpretazione conforme ai principi costituzionali, le Sezioni Unite avevano provveduto e tutta la giurisprudenza successiva le aveva quindi seguite. Nella vicenda relativa alla **clausola di esclusione del reato di insubordinazione** (pag. 365 dell'indice), invece, l'ordinanza di manifesta inammissibilità viene immediatamente valorizzata dalla Cassazione come recante una “interpretazione costituzionalmente orientata” (pag. 3762 del materiale giurisprudenziale), anche se in realtà l'esegesi proposta dall'ordinanza costituzionale sembrava meramente correttiva (pag. 3731 del materiale giurisprudenziale), all'evidente scopo di fornire una valida giustificazione alla propria autonoma decisione di mutare il precedente orientamento.

Inoltre si può dire che hanno avuto un seguito pacificamente conforme tutte le sentenze interpretative di rigetto “nei sensi” segnalate dagli studiosi come sentenze di rigetto “a valenza additiva”, nelle quali cioè la dottrina aveva ravvisato l'esercizio da parte della Corte costituzionale di un'attività di riscrittura, più che di interpretazione, della legge. Si vedano le vicende del **diritto di accesso agli atti della Consob**⁴⁸ (pag. 225 dell'indice); delle **perquisizioni personali dei detenuti**⁴⁹ (pag. 233 dell'indice); dell'**esenzione per l'azione revocatoria e surrogatoria e a tutela di un credito di lavoro**⁵⁰ (pag. 318 dell'indice); dell'**indennità di maternità delle coltivatrici dirette e dell'indennità di maternità delle lavoratrici autonome**⁵¹ (pagg. 469 e 574 dell'indice); del **permesso di soggiorno per i minori sottoposti a tutela**⁵² (pag. 632 dell'indice); della **nullità del decreto che ha disposto il giudizio immediato**⁵³ (pag. 722 dell'indice); della **trascrizione del titolo che riconosce**

⁴⁷ R. ROMBOLI, *Verso un “nuovo” utilizzo delle decisioni interpretative*, cit., 593.

⁴⁸ L. CARLASSARE, *Perplexità che ritornano sulle sentenze interpretative di rigetto*, cit., 186 ss.; G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, cit., 251.

⁴⁹ L. CARLASSARE, *Perplexità che ritornano sulle sentenze interpretative di rigetto*, cit., 186 ss..

⁵⁰ R. GUASTINI, *Interpretazione estensiva o applicazione analogica?*, cit., 2032 ss..

⁵¹ E. FRONTONI, *Le limitazioni dell'indennità spettante alle lavoratrici autonome. Ancora una interpretativa di rigetto “a valenza additiva”*, cit., 4079 ss.; R. ROMBOLI, *Qualcosa di nuovo ... anzi d'antico: la contesa sull'interpretazione conforme della legge*, cit., 14.

⁵² R. ROMBOLI, *Qualcosa di nuovo ... anzi d'antico: la contesa sull'interpretazione conforme della legge*, cit., 14.

⁵³ M. ESPOSITO, *Datio in solutum: una sentenza interpretativa di rigetto può costituire un equipollente di una sentenza di accoglimento?*, cit., 1560 ss.

il diritto di abitazione del genitore affidatario di figli naturali⁵⁴ (pag. 893 dell'indice).

6.C. I seguiti dapprima contrastati e poi conformi.

Dalle vicende giurisprudenziali fin ad ora esaminate deve essere tenuto distinto un piccolo gruppo di casi nei quali il perfetto allineamento della giurisprudenza comune all'interpretazione suggerita dalla pronuncia costituzionale non si verifica immediatamente dopo la pubblicazione di quella pronuncia, ma solo in un secondo tempo, grazie ad un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Cassazione ad essa conforme.

Si tratta di tre questioni soltanto, e i tratti che le accomunano sono presto detti.

Le pronunce costituzionali che danno origine a queste vicende sono tre sentenze che suggeriscono, con ampia motivazione, un'interpretazione della legge impugnata inedita, in quanto fino ad allora sconosciuta alla giurisprudenza comune, sottolineandone la conformità alle norme costituzionali. Si può quindi dire che esse appartengono tutte a quello che la dottrina ha individuato come il "nuovo corso delle pronunce interpretative", nel quale il canone dell'interpretazione conforme prevale sul vecchio criterio della fedeltà al diritto vivente, rendendolo del tutto inoperante. Le sentenze costituzionali hanno come primo loro effetto quello di dividere la giurisprudenza comune, poiché alcuni giudici fanno propria la nuova interpretazione mentre altri continuano a seguire il precedente orientamento consolidato. Il contrasto giurisprudenziale così insorto viene quindi portato davanti alle Sezioni Unite della Cassazione, che lo risolvono nel senso suggerito dalla Corte costituzionale facendo appello, oltre che all'autorevolezza del giudice delle leggi, al dovere di ogni giudice di interpretare le leggi in modo conforme alla Costituzione. Dopo l'intervento delle Sezioni Unite il contrasto giurisprudenziale si ricompone, e tutti i provvedimenti successivi si appoggiano all'autorità della Corte costituzionale e a quella delle Sezioni Unite, richiamando alternativamente o congiuntamente l'una e le altre.

Ci sono tuttavia diversi elementi che distinguono le tre vicende.

La vicenda relativa al ***dies a quo per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame*** (pag. 40 dell'indice) prende origine da una sentenza di rigetto "nei sensi" del 1998, adottata fra l'altro su ordinanza di rimessione della stessa Cassazione, nella quale la Corte costituzionale si dichiara "ben consapevole che l'interpretazione da essa proposta non coincide con quella che la giurisprudenza ha finora seguito", ma ricorda che è "la forza preminente dei principi costituzionali relativi alla garanzia giurisdizionale in materia di libertà personale che impone di non dar seguito, anzitutto in sede interpretativa, ad una

⁵⁴ R. ROMBOLI, *Verso un "nuovo" utilizzo delle decisioni interpretative*, cit., 593.

ricostruzione del sistema, la quale si tradurrebbe nella lesione di quei principi” (pag. 468 del materiale giurisprudenziale). La sentenza è subito ribadita dalla Corte costituzionale con tre ordinanze interpretative di manifesta infondatezza che fanno richiamo ai medesimi argomenti, originate da giudici, uno dei quali è ancora la Cassazione, che si dichiarano non convinti da quella interpretazione e invocano una sentenza di accoglimento manipolativo (si veda l’indice a pag. 40 ss.); contemporaneamente insorge il contrasto fra le sezioni semplici della Cassazione (a pag. 501 del materiale giurisprudenziale si legge, per esempio, che l’interpretazione data dalla Corte costituzionale contrasta con la lettera della legge, oltre che con il consolidato orientamento giurisprudenziale; mentre a pag. 503 si sostiene che quella della Corte è la “lettura costituzionalmente corretta”) e così, a soli sei mesi dalla sentenza costituzionale, intervengono prontamente le Sezioni Unite penali, dandovi seguito conforme con la sentenza **Alagni** del 1998, di cui ci occuperemo diffusamente più avanti (al par. 6.F.). A questo punto, tutta la giurisprudenza successiva segue senza incertezze, salvo limitare in qualche caso dal punto di vista oggettivo (pagg. 537 ss. e 544 ss. del materiale giurisprudenziale) o temporale (pag. 551 ss. del materiale giurisprudenziale) la portata dell’interpretazione adeguatrice.

La vicenda dell’**assistenza tecnica nel processo tributario**⁵⁵ (pag. 103 dell’indice) nasce invece da una sentenza di rigetto priva della formula “nei sensi” del 2000 in cui la Corte costituzionale non mostra di essere consapevole che la propria interpretazione della legge contrasta con quella consolidata (pag. 1102 ss. del materiale giurisprudenziale), né tanto meno esprime questa consapevolezza nella seconda occasione in cui è investita della medesima questione a tre anni di distanza, rispondendo al giudice remittente con un’ordinanza di manifesta infondatezza nella quale ribadisce la propria proposta ermeneutica senza neanche accennare all’esistenza del forte contrasto giurisprudenziale che la sua prima pronuncia aveva originato⁵⁶ (pag. 1106-1107 del materiale giurisprudenziale). In questo caso il contrasto insorge con toni forti sia all’interno della stessa sezione tributaria della Cassazione sia fra le Commissioni tributarie (si veda ancora l’indice alle pagg. 104 ss.), e si hanno così molti provvedimenti che si adeguano alla Corte costituzionale (“pur con qualche perplessità” e soltanto “in ossequio all’esigenza della certezza del diritto”: pag. 1120 del materiale giurisprudenziale) e molti altri che invece vanno di contrario avviso senza risollevare la questione (una pronuncia della Cassazione afferma addirittura che l’interpretazione scelta dalla Corte

⁵⁵ Anche la dottrina ha ritenuto che questa vicenda sia emblematica, nonostante il lieto fine, delle difficoltà che insorgono quando l’allineamento a Costituzione del significato normativo proposto dalla Corte costituzionale si distacca dal diritto vivente (A. D’ALOIA – P. TORRETTA, *Sentenze interpretative di rigetto, “seguito” giudiziario, certezza e stabilità del diritto “conforme a Costituzione”,* in *“Effettività” e “seguito” delle tecniche decisorie della Corte costituzionale*, a cura di R. Bin – G. Brunelli – A. Pugiotto – P. Veronesi, Napoli, 2006, 34 ss.).

⁵⁶ Secondo R. ROMBOLI, *Qualcosa di nuovo ... anzi d’antico: la contesa sull’interpretazione conforme della legge*, cit., la Corte costituzionale addirittura “pare fingere di non rendersi pienamente conto del conflitto interpretativo” sorto a seguito della sua prima sentenza.

costituzionale non può essere seguita in quanto avente una “portata sostanzialmente abrogatrice” delle disposizioni di legge interessate, mentre quella da essa esclusa “non suscita alcun dubbio di legittimità costituzionale”: pagg. 1118-1119 del materiale giurisprudenziale). Le Sezioni Unite civili intervengono così nel 2004, ad oltre quattro anni di distanza dalla prima pronuncia costituzionale, e come meglio vedremo (v. ancora par. 6.F.), si allineano all’interpretazione data dalla Corte costituzionale in nome dei principi costituzionali, ma dubitano fortemente che quella interpretazione sia compatibile con la lettera della legge e ipotizzano addirittura che un simile superamento dei limiti dell’interpretazione adeguatrice da parte della Corte costituzionale possa provocare un conflitto di attribuzione fra la Corte e il legislatore (pagg. 1124-1125 del materiale giurisprudenziale). Ciò nonostante, l’intervento delle Sezioni Unite è ancora una volta risolutore, e a partire dal 2005 tutta la giurisprudenza di merito e di legittimità vi si allinea, anche qui richiamando a volte il giudice delle leggi, a volte il giudice della nomofilachia, a volte entrambi congiuntamente (pagg. 106-112 dell’indice), fino a ritenere, nel 2007, che l’interpretazione adeguatrice sia “ormai *ius receptum*” (pag. 1147 del materiale giurisprudenziale).

Infine, la vicenda relativa alla **convalida dell’obbligo di comparizione collegato al divieto di accesso a competizioni sportive** (pag. 581 dell’indice) ha origine da una sentenza di rigetto priva della formula “nei sensi” del 2002 adottata su ordinanza di rimessione della terza sezione penale della Cassazione, e dà vita ad un contrasto giurisprudenziale interno alle sezioni semplici che vede contrapporsi tre orientamenti, uno dei quali consapevolmente conforme alla sentenza costituzionale, uno difforme da essa ma che ambigualmente la richiama, e un terzo difforme, ripetitivo del precedente orientamento consolidato, che non le si contrappone frontalmente ma pare ignorarne l’esistenza. Le Sezioni Unite penali sono chiamate a comporre il contrasto in questo caso a distanza di due anni dalla pronuncia costituzionale, nel 2004, e sottolineano con forza e ricchezza di argomentazioni la necessità di adeguarsi, più che alla Corte costituzionale, al sistema di tutela della libertà personale disciplinato dall’art. 13 della Costituzione, dalla stessa Corte costituzionale insistentemente valorizzato (pagg. 5665-5668 del materiale giurisprudenziale). Dopo l’intervento delle Sezioni Unite, ancora una volta, la giurisprudenza si assesta sull’interpretazione adeguatrice.

A questo medesimo gruppo di seguiti dapprima contrastati e poi conformi potrebbe poi ascriversi una quarta vicenda che presenta alcune significative differenze con le tre ora descritte, ma vi può essere accostata per il fatto che il seguito della pronuncia costituzionale interpretativa conosce due fasi: nei primi due anni l’interpretazione della Corte costituzionale è sostanzialmente disattesa dalla giurisprudenza di legittimità, ma poi una pronuncia della Cassazione rimedita esplicitamente il proprio orientamento, convincendo così tutta la giurisprudenza di legittimità successiva ad adeguarvisi.

Si tratta della vicenda relativa alla **giurisdizione per concorrenti interni e per concorrenti esterni nei concorsi pubblici** (pag. 260 dell'indice). La pronuncia interpretativa della Corte costituzionale è questa volta un'ordinanza di manifesta infondatezza del 2001 abbastanza sintetica e di tipo correttivo, che respinge come palesemente errato il presupposto interpretativo assunto dal giudice *a quo* (pag. 2797 del materiale giurisprudenziale). Trattandosi di problema di riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo la giurisprudenza di legittimità è rappresentata soltanto da sentenze delle Sezioni Unite. Nei primi due anni, come si diceva, la Cassazione sviluppa un orientamento difforme da quello suggerito dall'ordinanza costituzionale, senza tuttavia contestare espressamente l'operazione interpretativa proposta dalla Corte costituzionale (la elude giudicandola non applicabile ai casi di specie oppure non la richiama: pagg. 2808, 2810 e 2812 del materiale giurisprudenziale). La sentenza del 2003 che accoglie l'interpretazione proposta dall'ordinanza di manifesta infondatezza espressamente rinnegando il precedente orientamento difforme presenta invece un'ampia motivazione che si appoggia alla complessiva giurisprudenza costituzionale in materia di concorsi pubblici e ai principi costituzionali da essa perseguiti (pagg. 2815-2817 del materiale giurisprudenziale) e, come si è detto, convince pienamente, dato che le Sezioni Unite vi si adeguano senza più oscillazioni (pagg. 262-263 dell'indice). Lo stesso fa il Consiglio di Stato richiamando gli estremi sia delle pronunce delle Sezioni Unite che dell'ordinanza della Corte costituzionale (pag. 2861 del materiale giurisprudenziale). Nella giurisprudenza ordinaria di merito e in quella dei Tar successiva al 2003, invece, pur prevalendo nettamente i provvedimenti che si adeguano richiamando insieme o alternativamente le pronunce delle Sezioni Unite e la giurisprudenza costituzionale, continuano a registrarsi rari provvedimenti difformi (pagg. 264 ss. dell'indice e pag. 269 della scheda informativa). Come vedremo nel prossimo paragrafo, infatti, dalla ricerca dei provvedimenti dei giudici di merito, che è sempre una ricerca non agevole e necessariamente incompleta, a tratti emergono inaspettate "sacche di resistenza" alle interpretazioni proposte dalla Corte costituzionale e accolte dalla stessa giurisprudenza di legittimità.

6.D. I seguiti in tutto o in parte difformi.

Sembra ora opportuno trattare congiuntamente i seguiti giurisprudenziali nei quali l'accoglienza riservata alle pronunce costituzionali interpretative non è incondizionatamente positiva ma **neanche apertamente e polemicamente contrapposta**. In questo paragrafo si esamineranno quindi sia vicende nelle quali le pronunce costituzionali non sono conosciute o non sono ben comprese dalla generalità dei giudici comuni sia vicende in cui esse sono disattese da singoli giudici senza alcuna motivazione in proposito.

a) Abbiamo innanzitutto alcuni casi in cui gli stessi giudici del processo *a quo* sembrano non rendersi conto della portata interpretativa della decisione costituzionale, o addirittura dell'intervenuto incidente di costituzionalità, e quindi non vi si adeguano. Le decisioni interpretative ignorate dai giudici del processo *a quo* sono tutte appartenenti al “nuovo corso delle pronunce interpretative” sotto il profilo della loro forma: due sentenze di rigetto prive della formula “nei sensi”, quattro ordinanze di manifesta infondatezza, un'ordinanza di manifesta inammissibilità.

Di queste pronunce solo l'ordinanza di manifesta inammissibilità richiedeva al remittente di verificare la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata (nella vicenda relativa a **elezioni comunali e ballottaggio**, pag. 774 dell'indice, dove la pronuncia costituzionale è stata disattesa dal giudice del grado successivo del processo *a quo*), mentre tutte le altre proponevano un'interpretazione correttiva della legge senza fare alcun cenno alla necessità di adeguarsi alle norme costituzionali. Si tratta delle vicende relative a: **recesso dal contratto con architetto o ingegnere** (pag. 184 dell'indice), **espiazione della pena per il reato di mancanza alla chiamata** (pag. 230 dell'indice), **pensione di inabilità e passaggio da lavoro a tempo pieno a lavoro a tempo parziale** (pag. 330 dell'indice), **sospensione della patente di guida** (pag. 417 dell'indice), **tutela possessoria e autorizzazioni amministrative** (pag. 593 dell'indice), **dissenso del pubblico ministero alla richiesta di patteggiamento** (pag. 600 dell'indice). Nell'ultima vicenda, tuttavia, il provvedimento che aveva disatteso la pronuncia costituzionale intervenuta nel corso del giudizio è stato riformato in Cassazione.

Se si pensa che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, come vedremo più avanti (par. 6.F.), sui giudici del processo *a quo* grava un vero e proprio vincolo giuridico a non accogliere l'esegesi scartata dalla Corte costituzionale solo quando la motivazione della pronuncia costituzionale ha ritenuto quell'esegesi incostituzionale, e non già semplicemente scorretta sul piano della normazione primaria, si può concludere che in realtà nessuno dei giudici remittenti nelle vicende da ultimo richiamate era tenuto a modificare il proprio precedente orientamento alla luce della pronuncia costituzionale interpretativa intervenuta nel corso del suo processo. Tuttavia, nei casi ora considerati il giudice del processo principale non ha neppure valutato le ragioni apportate dalle pronunce costituzionali, e quindi esse risultano *inutiliter datae* negli stessi confronti delle parti di tale processo (oltre a non apparire note neanche agli altri giudici che, al di fuori del processo *a quo*, hanno accolto soluzioni interpretative con esse compatibili senza richiamarle: pagg. 231 e 419 dell'indice).

b) Abbiamo poi le vicende nelle quali la pronuncia costituzionale interpretativa resta sostanzialmente priva di qualsiasi eco significativa nella giurisprudenza comune successiva. In tutti questi casi non è agevole, leggendo i provvedimenti

giurisdizionali, comprendere se l'intervento in materia del giudice delle leggi sia addirittura sconosciuto ai giudici comuni che decidono di continuare ad accogliere l'interpretazione da questi esclusa, oppure se il precedente costituzionale, pur conosciuto, sia deliberatamente ignorato.

La vicenda più eclatante è quella del **perfezionamento della notifica a mezzo posta** (pag. 336 dell'indice), in cui la mancanza assoluta di un seguito giurisprudenziale conforme ad una propria decisione interpretativa costringe la Corte costituzionale ad attivare il meccanismo che gli studiosi denominano della **doppia pronuncia**, con il quale la Corte adotta una sentenza di accoglimento manipolativa dopo avere preso atto che il proprio precedente invito a procedere con un'interpretazione conforme a Costituzione è rimasto inascoltato. La vicenda è del tutto particolare perché la prima pronuncia costituzionale era un'ordinanza di manifesta inammissibilità con la quale la Corte costituzionale aveva rilevato che la Cassazione, giudice *a quo*, non aveva assolto all'onere di verificare “la concreta possibilità di attribuire alla disposizione denunciata un significato diverso da quello censurato e tale da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale” (pag. 3503 del materiale giurisprudenziale). Tuttavia, prima dell'intervento della Corte costituzionale era già consolidato presso tutte le giurisdizioni e a tutti i livelli un diritto vivente nel senso prospettato dalla Cassazione, e lo strumento dell'ordinanza di manifesta inammissibilità si dimostra subito del tutto inidoneo a modificarlo, a tal punto che essa non sembra neanche mai letta o conosciuta dalle autorità giurisdizionali che intervengono successivamente. La Corte costituzionale si rende immediatamente conto della necessità di cambiare tecnica decisoria e approfitta della seconda ordinanza di rimessione formulata dalla stessa Cassazione nel corso del medesimo processo (pag. 3518 del materiale giurisprudenziale) per procedere, un anno e qualche mese dopo la prima ordinanza, alla declaratoria di illegittimità costituzionale del diritto vivente (pag. 3504 del materiale giurisprudenziale).

Ci sono poi due vicende nelle quali si assiste ad un seguito giurisdizionale quasi del tutto difforme, accomunate dal fatto che le pronunce costituzionali interpretative avevano contestato al giudice *a quo* la circostanza che l'interpretazione ritenuta lesiva di principi costituzionali fosse “erroneamente qualificata in termini di diritto vivente” (così le due successive ordinanze di manifesta infondatezza correttive di analogo tenore, pagg. 3666 e 3668 del materiale giurisprudenziale, nella vicenda relativa alla **decorrenza del termine annuale per il fallimento dell'impresa individuale**, pag. 356 dell'indice); o, analogamente, avevano dichiarato manifestamente inammissibile la questione perché il giudice, che pure aveva motivato la propria scelta di non seguire un'interpretazione adeguatrice a causa della presenza di un diritto vivente incostituzionale, non aveva accertato che fosse davvero “impossibile” seguire una interpretazione costituzionalmente corretta (così l'ordinanza di manifesta inammissibilità, pag. 5710 del materiale giurisprudenziale, nella vicenda della **facoltà di astensione del testimone**, pag. 589 dell'indice). In entrambi i casi i

seguiti giurisdizionali danno ragione ai giudici *a quibus*, confermando che effettivamente si era in presenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati in diritto vivente per superare i quali sarebbe stato necessario che la Corte costituzionale adottasse una sentenza di accoglimento, o perlomeno una sentenza interpretativa “del nuovo corso” nella quale, dopo avere preso atto dell’orientamento della giurisprudenza comune, la Corte motivasse approfonditamente in ordine alla necessità di superarlo in nome della piena attuazione delle norme costituzionali. Le ordinanze costituzionali si rivelano, al contrario, inadeguate perché non riescono a modificare gli orientamenti consolidati: nel primo caso l’interpretazione suggerita dalla Corte costituzionale fa breccia presso alcuni giudici, ma è ignorata da altri (pagg. 358 ss. dell’indice), nel secondo è disattesa senza essere neppure citata dalla sentenza della Cassazione che rappresenta l’unico seguito giurisdizionale reperito (pag. 590 dell’indice, pagg. 5730 ss. del materiale giurisprudenziale).

Esistono poi altre pronunce costituzionali interpretative che non riescono ad incidere in alcun modo sugli orientamenti giurisprudenziali preesistenti, i quali dopo l’intervento del giudice delle leggi resistono immutati e cioè, a seconda dei casi, saldamente ancorati alla soluzione respinta dalla Corte costituzionale oppure ondivaghi. Ci si riferisce, in particolare, a due ordinanze di manifesta infondatezza e a quattro ordinanze di manifesta inammissibilità e quindi, ancora una volta, a pronunce interpretative “del nuovo corso” dal punto di vista della forma.

Fra queste, le uniche pronunce correttive sono un’ordinanza di manifesta infondatezza che non viene mai richiamata dall’incerta giurisprudenza successiva (si tratta della **vicenda relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio**, pag. 136 dell’indice) e un’ordinanza di manifesta inammissibilità (intervenuta nella delicata vicenda dell’**arbitrato rituale e tutela cautelare**, pag. 508 dell’indice) che è richiamata in modo anche contraddittorio soltanto da cinque dei numerosi provvedimenti giurisprudenziali reperiti, e non riesce comunque a modificare il pregresso assetto della giurisprudenza di legittimità e di merito, che si mantiene incoerente e diviso anche dopo l’intervento della Corte costituzionale, e anzi orientato, per la sua parte maggioritaria, ad accogliere l’esegesi del codice di procedura civile da essa rifiutata.

Le altre quattro ordinanze costituzionali, invece, invitano ad abbandonare soluzioni interpretative contrastanti con il dettato costituzionale e a sceglierne altre conformi a Costituzione e già praticate dai giudici comuni, anche se non da filoni maggioritari. L’ordinanza di manifesta infondatezza che dà vita alla vicenda del **ruolo dell’opponente nell’opposizione a ingiunzione fiscale** (pag. 147 dell’indice) e l’ordinanza di manifesta inammissibilità che apre la vicenda dell’**iscrizione tardiva dell’indagato nel registro delle notizie di reato** (pag. 861 dell’indice) risultano del tutto sconosciute alla giurisprudenza comune successiva, compresa quella di legittimità, che continua ad essere divisa fra i due

orientamenti preesistenti. Neanche l'ordinanza di manifesta inammissibilità della vicenda relativa alla **notifica dell'impugnazione alla parte deceduta** (pag. 27 dell'indice) sembra essere nota alla giurisprudenza posteriore, pure molto abbondante, che persiste anch'essa negli orientamenti interpretativi precedenti senza mai richiamarla: soltanto una sentenza delle Sezioni Unite la cita a ben quattro anni e mezzo di distanza, ma al solo scopo di valorizzare il canone dell'interpretazione conforme a Costituzione nella risoluzione di un diverso problema interpretativo (la validità della notifica dell'impugnazione non già alla parte deceduta, ma ai genitori del minore nel frattempo divenuto maggiorenne: pag. 357 del materiale giurisprudenziale). La situazione che consegue all'ordinanza di manifesta inammissibilità relativa alla vicenda del **lavoro straordinario obbligatorio per le forze di polizia e base pensionabile** (pagg. 92 ss. dell'indice) è ancora più drammatica: quasi nessun giudice, fra Corte dei Conti regionale e centrale, Tar e Consiglio di Stato, accoglie l'invito ad accedere ad un'interpretazione adeguatrice della legge che riconosca il diritto dei dipendenti della Polizia di Stato al computo nella base pensionabile del compenso per il lavoro straordinario obbligatorio, e su centinaia di provvedimenti giurisdizionali esaminati soltanto uno richiama l'ordinanza della Corte costituzionale per adeguarvisi, pur criticandone la stringata scortesia (pag. 1095 del materiale giurisprudenziale).

c) Ci sono poi due vicende nelle quali il seguito giurisdizionale incerto pare determinato non tanto da una mancata conoscenza della decisione costituzionale, che anzi appare ben nota, quanto da una certa difficoltà da parte dei giudici comuni a cogliere il senso delle indicazioni in essa contenute.

Il seguito giurisprudenziale della sentenza di rigetto correttiva priva della formula "nei sensi" n. 5 del 2000, con cui si apre la serie di pronunce costituzionali che danno vita alla complessa vicenda della **tutela dei lavoratori esposti all'amianto** (pag. 8 dell'indice), vede fronteggiarsi due orientamenti diversi che, pur dichiarandosi entrambi fedeli alla sentenza costituzionale, le danno applicazioni diametralmente opposte. In modo del tutto analogo si sviluppa la vicenda dell'**erogazione del multitrattamento Di Bella** (pag. 655 dell'indice), dove la sibillina ordinanza di manifesta inammissibilità che invita il giudice a procedere ad un'interpretazione conforme a Costituzione non raggiunge l'effetto di comporre i due orientamenti contrapposti preesistenti, e anzi viene utilizzata dai giudici comuni per sostenere la bontà a volte dell'una, a volte dell'altra scelta interpretativa.

d) Possono ancora essere segnalate alcune vicende nelle quali, all'interno di un seguito giurisdizionale pacificamente conforme alla decisione costituzionale presso la Cassazione, si ritrova qualche provvedimento dei giudici di merito che non segue l'orientamento prevalente, discostandosi quindi contemporaneamente dalle indicazioni sia del giudice della nomofilachia che della Corte costituzionale. In nessuna di queste pronunce difformi, tuttavia, si trova traccia

di un consapevole rifiuto di accogliere tale orientamento, che pare piuttosto sconosciuto.

In due occasioni sono le sole commissioni tributarie a discostarsene (nelle vicende della **dichiarazione del terzo nel processo tributario**, pag. 18 dell'indice, e del **termine per la notifica della cartella esattoriale**, pag. 604 dell'indice); in un'altra giudici di primo grado appartenenti a diverse giurisdizioni (nella vicenda della **sottoscrizione autografa dell'atto amministrativo**, pag. 74 dell'indice); in altre sei occasioni ancora qualche giudice ordinario di merito civile o penale (nelle vicende del **divieto di espulsione dello straniero clandestino malato**, pag. 328 dell'indice; della **opponibilità ai terzi dell'assegnazione della casa coniugale**, pag. 401 dell'indice; del **giudice competente per le controversie previdenziali e assistenziali**, pag. 408 dell'indice; dell'**efficacia esecutiva del verbale di conciliazione giudiziale**, pag. 525 dell'indice; del **termine per la notifica della cartella esattoriale**, pag. 604 dell'indice; dell'**esecutorietà dei capi di condanna**, pag. 760 dell'indice; della **registrazione del contratto di locazione**, pag. 767 dell'indice).

Le pronunce costituzionali disattese sono le più varie sia dal punto di vista formale (una sentenza di rigetto “nei sensi”, tre sentenze di rigetto semplice, due ordinanze di manifesta infondatezza, tre ordinanze di manifesta inammissibilità), sia dal punto di vista del loro contenuto interpretativo (cinque sono correttive mentre quattro richiamano il canone dell'interpretazione conforme a Costituzione), ma tutte possono essere ascritte al “nuovo corso delle pronunce interpretative” o nella sostanza o nella forma, perché anche la sentenza di rigetto “nei sensi” tende a realizzare la nuova finalità, in precedenza estranea a questo tipo di pronunce, di superare un diritto vivente incostituzionale o meglio, di contrastare un orientamento del giudice di legittimità che per il giudice *a quo* assurge a diritto vivente, mentre per la Corte costituzionale “si sostanzia in poche pronunce del giudice di legittimità, delle quali le più recenti ... fanno propri in modo acritico i principi enunciati in sentenze risalenti a circa mezzo secolo” (pag. 5074 del materiale giurisprudenziale; siamo nella vicenda relativa all'**efficacia esecutiva del verbale di conciliazione giudiziale**, pag. 525 dell'indice). L'unica pronuncia della Cassazione che si è potuto reperire successiva alla sentenza costituzionale la condivide, pur rilevando che essa contrasta con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ma non le dà applicazione nel caso concreto per l'esaurimento del rapporto giuridico processuale (pagg. 5103-5104 del materiale giurisprudenziale). Delle due sentenze di merito reperite come seguito della medesima sentenza costituzionale una la segue, definendola tuttavia “innovativa” (pag. 5108 del materiale giurisprudenziale) e una, come si è detto, la disattende forse ignorandone l'esistenza, perché richiama solo la più risalente giurisprudenza di legittimità (pag. 5111 del materiale giurisprudenziale).

e) Infine, possono essere ricordate alcune occasioni nelle quali non sono i giudici di merito, ma è invece la Corte di Cassazione, in sentenze isolate, a continuare a seguire il proprio orientamento precedente alla pronuncia interpretativa della Corte costituzionale – e difforme rispetto ad essa – senza neppure dare atto della sua esistenza.

Ciò accade nella vicenda dell'**indennità per espropriazione parziale di terreni agricoli** (pag. 671 dell'indice), dove l'ordinanza di manifesta inammissibilità correttiva della Corte costituzionale viene per lo più seguita e richiamata dalla Cassazione, tranne che in tre sentenze che la ignorano e la disattendono (pagg. 6566, 6567 e 6573 del materiale giurisprudenziale). E accade ancora nella vicenda relativa alla **revisione delle decisioni della Cassazione per errore di fatto** (pag. 208 dell'indice), sorta a seguito di una sentenza di inammissibilità nella quale la Corte costituzionale aveva respinto l'interpretazione proposta proprio dalla Cassazione, giudice *a quo*, affermando che “spetta alla stessa Corte di Cassazione – odierna rimettente – svolgere appieno la propria funzione di interpretazione adeguatrice del sistema” (pag. 2189 del materiale giurisprudenziale): anche in questo secondo caso la giurisprudenza di legittimità accoglie in generale l'invito del giudice delle leggi ma se ne discosta immotivatamente in due isolate sentenze (pagg. 2217 ss. e 2222 ss. del materiale giurisprudenziale). Analogamente, nella vicenda relativa a **età pensionabile ed età lavorativa per l'uomo e per la donna** tutta la giurisprudenza di legittimità conosce e richiama la sentenza di rigetto interpretativa, priva della formula “nei sensi”, che ne sta alla base, ma se ne discosta in un'unica isolata pronuncia (pag. 479 dell'indice, pag. 4705 del materiale giurisprudenziale). Qualche differenza presenta invece la vicenda dell'**accesso al beneficio del reddito minimo di inserimento** (pag. 542 dell'indice), nella quale l'ordinanza di manifesta inammissibilità che invita a sperimentare un'interpretazione adeguatrice del testo di legge prima di sollevare la questione sembra del tutto sconosciuta alla successiva giurisprudenza della Cassazione penale, che la disattende senza farne neppure menzione, mentre è seguita e anche richiamata dalla giurisprudenza amministrativa. Per concludere, nella vicenda relativa a **competenza territoriale e procedimento monitorio** (pag. 902 dell'indice), la pronuncia interpretativa è una sentenza di rigetto “nei sensi” “del nuovo corso”, in quanto tesa a superare un diritto vivente difforme del giudice di legittimità⁵⁷, ed è seguita da due sole sentenze della Cassazione: una conforme, che la richiama, e una difforme, che non la nomina neppure (pagg. 9033 ss. del materiale giurisprudenziale).

6.E. Le “ribellioni”.

Dalle vicende appena illustrate si possono distinguere quelle nelle quali le autorità giurisdizionali si oppongono in modo consapevole ed esplicito alle

⁵⁷ Lo rileva anche R. ROMBOLI, *Verso un “nuovo” utilizzo delle decisioni interpretative*, cit., 593.

decisioni costituzionali interpretative perché le ritengono **non convincenti**, e continuano così a seguire la soluzione interpretativa che la Corte costituzionale aveva reputato difforme da Costituzione o errata senza risollevare la questione di costituzionalità.

a) Abbiamo innanzitutto due casi di vere e proprie ribellioni del giudice *a quo*.

La prima interviene nel corso della vicenda del **buon costume e pubblicazioni raccapriccianti** (pag. 162 dell'indice), nella quale si succedono due pronunce costituzionali di rigetto, una sentenza del 2000 priva della formula “nei sensi” e un'ordinanza del 2002, recanti entrambe un'interpretazione conforme a Costituzione, a cui la Cassazione subito si conforma (pag. 1799 del materiale giurisprudenziale). Tuttavia, il giudice che aveva sollevato la seconda volta la questione (dopo la prima sentenza costituzionale ma senza mostrare di conoscerla) alla ripresa del suo processo dichiara che “pur con tutto il rispetto che è dovuto alle decisioni della Corte, lo scrivente ritiene che la interpretazione suggerita non valga a portare chiarezza al tentativo di risolvere il problema denunciato”, e quindi, “alla luce delle denunce e persistenti perplessità”, non si adegua (pag. 1806 del materiale giurisprudenziale).

Nel secondo caso abbiamo davvero a che fare con un giudice “ribelle”, il giudice unico del lavoro di Brescia, che prima della questione di legittimità costituzionale e in relazione alla medesima disposizione di un decreto legislativo aveva sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Governo, dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale. Si tratta della vicenda relativa agli **obblighi previdenziali dei lavoratori subordinati** (pag. 174 dell'indice), introdotta da un'ordinanza di manifesta inammissibilità correttiva del 2000 che per il resto pare essere stata bene accolta dalla giurisprudenza, nella quale la Corte costituzionale afferma “l'implausibilità del presupposto logico dell'ordinanza di rimessione” richiamandosi ad una propria risalente pronuncia di rigetto “nei sensi” contenente un'interpretazione conforme a Costituzione (pagg. 1917 e 1923 del materiale giurisprudenziale). Nella sentenza conclusiva del grado di giudizio all'interno del quale era stata sollevata la questione si legge, in relazione all'interpretazione contenuta nella risalente sentenza interpretativa di rigetto ma in realtà integralmente richiamata dall'ordinanza di manifesta inammissibilità del 2000, che la “decisione della Corte non può trovare consenziente questo giudice: risultato, certo ed incredibile, della sentenza della Corte costituzionale è la totale carenza di significato della norma di legge e l'annichilimento del suo contenuto e valore dispositivo”; che “avrebbe dovuto la Corte, se convinta realmente della fondatezza delle argomentazioni dei giudici remittenti, dichiarare l'incostituzionalità della disposizione in esame e non tentare invece, *contra legem* di darle un diverso significato”; che “il predetto intervento interpretativo della Corte costituzionale è, nel merito, irrispettoso della lettera della legge e della palese volontà del legislatore, così da non poter essere minimamente

condiviso”; e, infine, che “l’illegittimità della sentenza della Corte costituzionale determina la sua inefficacia giuridica, essendo, peraltro, già certa ed universalmente riconosciuta la sua non vincolatività, trattandosi di decisione interpretativa di rigetto” (pagg. 1947-1948 del materiale giurisprudenziale).

b) Ci sono poi due provvedimenti adottati al di fuori del processo *a quo* e all’interno di vicende che presentano un seguito giurisprudenziale comunque “faticoso”, nei quali l’autorità giurisdizionale insiste nell’interpretare la legge nel senso escluso dalla Corte costituzionale senza risollevare la questione.

In entrambi i casi la pronuncia costituzionale disattesa è una sentenza di rigetto priva della formula “nei sensi” che propone un’interpretazione correttiva della legge (pagg. 8 e 141 dell’indice; pagg. 72 ss. e 1602 ss. del materiale giurisprudenziale). In un caso il giudice “ritiene di dover disattendere la decisione della Corte escludendo che agli argomenti utilizzati possa essere riconosciuta capacità persuasiva” in quanto “si tratta di argomenti che non appaiono esaustivi ed insuperabili, né soprattutto tali da poter prevalere sull’analisi del testo della disposizione” (così il Tribunale di Ravenna nella vicenda relativa alla **tutela dei lavoratori esposti all’amianto**, pag. 179 del materiale giurisprudenziale); in un altro caso il giudice semplicemente “non condivide l’argomentazione usata dalla Corte”, e ad essa oppone un’altra ricostruzione della lettera e della *ratio* della legge (in questo senso il Tribunale di Napoli nella vicenda relativa a **decreto ingiuntivo e tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro**, pag. 1621 del materiale giurisprudenziale).

c) Abbiamo ancora due vicende nelle quali la posizione espressa dalla Corte costituzionale non riesce a far breccia non solo presso un singolo giudice, ma presso tutta la giurisprudenza comune successiva, che persiste nel respingerla. Le pronunce costituzionali disattese appartengono ancora una volta al “nuovo corso delle pronunce interpretative” dal punto di vista formale, essendo un’ordinanza di manifesta infondatezza e una sentenza di inammissibilità, entrambe del 2003 ed entrambe anch’esse meramente correttive.

L’ordinanza di manifesta infondatezza che dà vita alla vicenda della **applicabilità all’esame dibattimentale dell’imputato della norma che impone al giudice di dare gli avvisi che precedono l’interrogatorio** (pag. 624 dell’indice) è una delle pronunce in relazione alle quali la dottrina aveva criticato la Corte costituzionale per non avere utilizzato la forma della sentenza interpretativa di rigetto “nei sensi di cui in motivazione”, meglio motivata e dotata di un dispositivo che rende riconoscibile la natura interpretativa della decisione⁵⁸. La successiva giurisprudenza di legittimità e di merito, pur prendendo atto dell’ordinanza del giudice delle leggi, non ne condivide in

⁵⁸ A. CELOTTO, *Il (pericoloso) consolidarsi delle “ordinanze interpretative”*, cit., 1462 ss..

nessuna occasione il presupposto interpretativo, e cioè l'appartenenza ad un medesimo *genus* dei due atti processuali dell'interrogatorio delle persone sottoposte alle indagini e dell'esame dibattimentale dell'imputato, e quindi non applica mai al secondo atto la disciplina degli avvisi prevista per il primo atto, così come invece la Corte costituzionale aveva richiesto (chiarissime in questo senso le affermazioni alle pagg. 5961 e 5984 del materiale giurisprudenziale, mentre altri provvedimenti semplicemente ritengono non applicabile ai casi di specie l'esegesi proposta dalla Corte costituzionale).

La sentenza costituzionale di inammissibilità che apre la vicenda del **trattamento economico del dipendente pubblico adibito a mansioni superiori** (pag. 639 dell'indice), invece, contesta in modo forse un po' avventato la circostanza affermata dal giudice *a quo*, secondo il quale sulla disposizione di legge denunciata si era formato un diritto vivente da cui non si poteva prescindere (pag. 6168-6169 del materiale giurisprudenziale). E, in effetti, nella giurisprudenza amministrativa successiva alla sentenza costituzionale, che è molto abbondante, l'orientamento interpretativo preesistente da essa difforme si dimostra davvero consolidato, tanto da persistere inalterato anche in seguito (al contrario che nella giurisprudenza dei giudici ordinari del lavoro, la quale accoglie la proposta ermeneutica della Corte costituzionale: pagg. 640 ss. dell'indice). Anzi, qualche giudice amministrativo espressamente motiva il proprio dissenso dall'interpretazione suggerita dalla Corte costituzionale affermando come “di tutt'altro contenuto sia il diritto vivente, il quale disciplina la materia” oppure dichiarando che, nonostante la pronuncia costituzionale, “per rigettare il ricorso è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa” (pagg. 6236 e 6239 del materiale giurisprudenziale).

d) Abbiamo infine un unico caso, notissimo, in cui la persistente resistenza dell'autorità giudiziaria a conformarsi ad una sentenza costituzionale di rigetto dotata nel dispositivo della formula di riconoscimento “nei sensi di cui in motivazione” sfocia, a seguito di una serie di nuove rimessioni della medesima questione di costituzionalità, in alcune ordinanze, dapprima di manifesta infondatezza e poi di manifesta inammissibilità, nelle quali la Corte costituzionale ribadisce la propria scelta ermeneutica, e infine in una **pronuncia di accoglimento manipolativa** con cui la Corte prende alla fine atto dell'esistenza di un diritto vivente contrario e dichiara così incostituzionale la norma vivente, dando vita al meccanismo della **doppia pronuncia**.

Si tratta della vicenda dei **termini di durata massima della custodia cautelare** che, per la durezza dello scontro istituzionale fra la Corte costituzionale e la

Cassazione penale, è meglio nota con il nome di “**seconda guerra tra le due Corti**”⁵⁹ (pagg. 123 ss. dell’indice).

La pronuncia interpretativa del 1998 che dà inizio alla vicenda è una sentenza interpretativa di rigetto “nei sensi” che reca chiaramente un’interpretazione conforme a Costituzione delle disposizioni del codice di procedura penale impugnate, ma che in nessun passaggio della sua motivazione accenna al fatto che l’interpretazione proposta è contraria a quella generalmente seguita dalla giurisprudenza comune di merito e di legittimità (pagg. 1316-1319 del materiale giurisprudenziale). Siamo quindi di fronte ad una **sentenza interpretativa “del nuovo corso”**, con la quale la Corte costituzionale propone un superamento del diritto vivente in nome della necessità di interpretare la legge in modo conforme alla Costituzione, **ma inapparente**, perché la motivazione della sentenza costituzionale non dà conto della circostanza.

Lo svolgimento della vicenda è presto riassunto. Dopo la sentenza interpretativa di rigetto, alcuni tribunali risolvevano la medesima questione, dichiarandosi non convinti dell’interpretazione proposta dalla Corte costituzionale e continuando a chiedere una pronuncia di accoglimento manipolativa, ma la Corte risponde con ordinanze di manifesta infondatezza, insistendo nel proporre la medesima interpretazione, e anzi qualificandola come “costituzionalmente obbligata” (ordinanze n. 429 del 1999 e nn. 214 e 529 del 2000, pagg. 1320, 1322 e 1324 del materiale giurisprudenziale). Nel frattempo le Sezioni Unite, con la sentenza **Musitano**, di cui si parlerà nel paragrafo successivo, pur proclamando di rendere ossequio alla pronuncia della Corte costituzionale, adottano un’interpretazione della legge in contrasto con essa, e l’elusione della sua pronuncia da parte della sentenza Musitano è rilevata e stigmatizzata dalla stessa Corte nell’ultima delle sue ordinanze di manifesta infondatezza (ordinanza n. 529 del 2000, pag. 1326 del materiale giurisprudenziale). A questo punto sono le stesse Sezioni Unite a risollevarla la questione, e la Corte costituzionale risponde questa volta con un’ordinanza di manifesta inammissibilità con la quale rileva che esse, “più che motivare la non manifesta infondatezza della questione”, “si propongono di dimostrare la coerenza con i parametri costituzionali” della soluzione già più volte respinta dalla Corte costituzionale come incostituzionale:

⁵⁹ Anche se una voce in dottrina sottolinea la differenza del più recente scontro istituzionale fra Corte costituzionale e Corte di Cassazione rispetto alla “guerra” tra le due Corti del 1965 sulle garanzie della difesa nell’istruzione sommaria affermando che, quanto alla vicenda più recente, “non pare corretto, come invece ad alcuni è parso, parlare di una “riapertura” della guerra tra le due corti, non ponendosi in discussione la possibilità, e l’utilità, di una interpretazione della legge ad opera della Corte, quanto la possibilità, e la legittimità, che questa possa proporre e sollecitare un’interpretazione della disposizione normativa, anche quando il giudice ritiene la stessa non consentita dalla lettera della legge” (così R. ROMBOLI, *La natura della Corte costituzionale alla luce della sua giurisprudenza più recente*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 6). In realtà, pare a chi scrive che in entrambe le occasioni, e in modo del tutto analogo, la Corte di Cassazione contestasse alla Corte costituzionale l’impraticabilità dell’interpretazione di una disposizione del codice di procedura penale da quest’ultima proposta con sentenza interpretativa di rigetto, ritenendo invece necessaria, per raggiungere lo scopo indicato dalla Consulta, la declaratoria di incostituzionalità di quella disposizione.

ma, afferma la Corte, “tanto meno può essere ritenuto ammissibile un simile approccio alla giustizia costituzionale, se si considera che l’ordinanza delle Sezioni Unite, oltre ad apparire perplessa ..., si chiude con l’esplicito invito al “rispetto delle reciproche attribuzioni”, come se a questa Corte fosse consentito affermare i principi costituzionali soltanto attraverso sentenze caducatorie e le fosse negato, in altri tipi di pronunce, interpretare le leggi alla luce della Costituzione” (pag. 1329-1330 del materiale giurisprudenziale). A questa ordinanza, che testimonia l’asprezza dello scontro sull’interpretazione della legge, seguono due altre ordinanze di manifesta inammissibilità di analogo tenore, adottate su ordinanze di rimessione di alcuni giudici di merito (ordinanze n. 335 del 2003 e 59 del 2004, pagg. 1331 e 1334 del materiale giurisprudenziale).

La giurisprudenza della Cassazione a questo punto è divisa, poiché alcune sezioni seguono la sentenza Musitano e il precedente orientamento, mentre altre decidono di dare ascolto alla Corte costituzionale (pagg. 127 e 128 dell’indice). Il contrasto fra le sezioni semplici arriva così alle Sezioni Unite le quali, con la sentenza **Pezzella** di cui ci si occuperà diffusamente nel prossimo paragrafo, insistono nell’interpretazione già da esse sostenuta nella sentenza Musitano, ritenendola corretta e anche conforme alla norme costituzionali, senza più risollevarne la questione di costituzionalità (pagg. 1429 ss. del materiale giurisprudenziale). A questo punto, la Corte costituzionale prende atto “che si è formato un diritto vivente incompatibile con l’interpretazione sinora sostenuta” (pag. 1343 del materiale giurisprudenziale) e lo dichiara incostituzionale, adottando così quella sentenza di accoglimento manipolativa che l’autorità giudiziaria chiedeva insistentemente alla Corte da ormai sette anni.

6.F. Le prese di posizione dei giudici comuni sugli effetti delle decisioni interpretative.

Fra i seguiti giurisprudenziali raccolti ed esaminati vi sono alcuni provvedimenti, non moltissimi, che, prima di esporre la soluzione ermeneutica a cui intendono aderire nel caso concreto, espressamente prendono posizione in via generale sulla natura e sugli effetti delle pronunce interpretative della Corte costituzionale.

Occorre distinguere le affermazioni teoriche sugli effetti delle pronunce interpretative intervenute in procedimenti diversi da quello all’interno del quale era sorta la questione da quelle rese nei giudizi *a quibus*.

a) Iniziando dalle prime, si deve premettere che i giudici non affermano mai che l’interpretazione proposta dalla Corte costituzionale si imponga con forza giuridica vincolante diretta al di fuori del giudizio *a quo*. Tutt’al più in qualche occasione meno recente le Sezioni Unite civili della Cassazione ravvisano la sussistenza di un vincolo indiretto o alternativo, consistente nell’adeguamento o

nella riproposizione della questione, aderendo così alla tesi più accreditata fra gli studiosi⁶⁰. Ma, come vedremo, a partire dal 2004 anche l'idea di un vincolo indiretto o alternativo è esplicitamente rifiutata sia dalle Sezioni Unite civili che dalle Sezioni Unite penali.

Solo in due occasioni l'espressa esclusione degli effetti vincolanti delle pronunce interpretative nei confronti della generalità dei giudici ricorre all'interno di vicende nelle quali il seguito giurisprudenziale è pacificamente conforme all'interpretazione suggerita dalla Corte costituzionale.

In uno dei due casi la Cassazione, costretta a rispondere all'eccezione della parte che aveva rivendicato l'efficacia vincolante della pronuncia costituzionale, giudica "erroneo" il "rilievo d'efficacia cogente della menzionata sentenza interpretativa di rigetto del giudice delle leggi", anche se fa comunque propria l'interpretazione da essa suggerita e richiesta dalla parte (pag. 872 del materiale giurisprudenziale, all'interno della vicenda relativa agli **accertamenti e alla dichiarazione congiunta dei coniugi**, pag. 83 dell'indice); nel secondo caso il Tar per l'Emilia Romagna afferma che "l'autorevole interpretazione fornita dalla Corte costituzionale, pur se non vincolante in questo giudizio, assume tuttavia, ad avviso del Collegio, valore ugualmente dirimente ai fini della soluzione della controversia" (pag. 5587 del materiale giurisprudenziale, all'interno della vicenda relativa ai **lettori di lingua straniera assunti con contratto di diritto privato**, pag. 578 dell'indice).

Al di fuori dei casi appena richiamati, le altre affermazioni teoriche sul valore non vincolante, ma solo persuasivo, nei confronti della generalità dei giudici delle pronunce costituzionali interpretative si ritrovano in due ipotesi: *a1*) all'interno delle più significative vicende che vedono un seguito giurisprudenziale dapprima difforme e poi conforme, e sembrano quindi finalizzate, in quanto provenienti dal giudice della nomofilachia, a far rientrare il contrasto sorto a seguito della decisione costituzionale e ad allineare la giurisprudenza ad una soluzione interpretativa unitaria conforme a Costituzione, senza tuttavia imporre quella suggerita dalla Corte costituzionale come di per sé direttamente vincolante; oppure, tutto al contrario, *a2*) nei provvedimenti dei giudici "ribelli" che dichiarano di non volere aderire all'interpretazione suggerita dal giudice delle leggi.

a1) Quanto alla prima ipotesi, abbiamo le affermazioni contenute nelle due importantissime sentenze delle Sezioni Unite, rispettivamente penali e civili,

⁶⁰ La migliore dottrina sostiene la necessaria influenza della decisione interpretativa di rigetto sul giudizio di non manifesta infondatezza della medesima questione da parte del giudice che non intenda adeguarvisi e quindi ritiene che essa produca appunto un effetto di vincolo alternativo o indiretto nei confronti della generalità dei giudici (L. ELIA, *Sentenze "interpretative" di norme costituzionali e vincolo dei giudici*, in *Giur. cost.*, 1966, 1720 e, nello stesso senso, V. CRISAFULLI, *Ancora delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1965, 95-96; ID., *Lezioni di diritto costituzionale*, II, 2, Padova, 1984, 400; G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Torino, 1988, 293-294).

relative alle emblematiche vicende del *dies a quo per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame* e dell'*assistenza tecnica nel processo tributario*, che ricompongono nel senso indicato dalla Corte costituzionale gli aspri contrasti giurisprudenziali sorti a seguito delle due pronunce interpretative della Corte costituzionale che avevano posto alla base della declaratoria di non fondatezza un'interpretazione della legge contrastante con il diritto vivente consolidato.

Iniziando dalla vicenda del *dies a quo per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame* (pag. 40 dell'indice), la sentenza **Alagni delle Sezioni Unite penali del 1998** presenta la struttura e i contenuti della sentenza-trattato perché aspira a delineare in modo esaustivo la disciplina degli effetti delle pronunce interpretative di rigetto. Dapprima ripercorre la giurisprudenza e la dottrina sul tema e poi, conclusa la parte ricostruttiva della trattazione, dichiara espressamente di dovere introdurre dei “correttivi” e dei “chiarimenti” all'affermazione, pur esatta nelle sue linee generali, secondo cui “non esiste alcun effetto vincolante della decisione di rigetto interpretativa della Corte delle leggi” (pag. 508 del materiale giurisprudenziale).

Secondo la sentenza Alagni, alla Corte costituzionale deve essere riconosciuta “una posizione di vertice” nella “valutazione dei precetti costituzionali ritenuti come valido criterio di paragone”: “onde non può il giudice ordinario sbrigativamente andare di contrario avviso, ma ha l'obbligo, anche giuridico, di spiegare adeguatamente le ragioni per le quali dissente da quella soluzione. Tale principio, peraltro non scritto, è ricavabile dalla prassi secondo la quale il giudice ordinario, ove ritenga di non aderire alla decisione costituzionale, è tenuto a sollevare una nuova questione di legittimità”.

Nel prosieguo della motivazione, peraltro, la sentenza tende a contraddirsi sul punto decisivo della sussistenza o meno, a carico della generalità dei giudici, di un vero e proprio vincolo giuridico indiretto o alternativo – adeguamento o riproposizione – discendente dalle pronunce costituzionali interpretative. Essa, infatti, discorre di “prassi” della riproposizione e di “inesistenza” di vincolo giuridico e insieme di “innegabile valore persuasivo” della pronuncia interpretativa, da riguardare come “un precedente autorevole nonché il risultato di una interpretazione sistematica in funzione adeguatrice proveniente dall'organo più qualificato in tema di interpretazione costituzionale”; ma contraddittoriamente conclude con la seguente affermazione: “e che un tale vincolo sia in effetti esistente e non già puramente teorico deriva, poi, dalla considerazione che, secondo la prevalente dottrina e la più recente giurisprudenza, tutti i giudici sono tenuti a non fare applicazione delle disposizioni in un senso diverso da quello affermato dalla Corte costituzionale senza aver prima sollevato questione di legittimità costituzionale”.

Dal complesso della motivazione, inoltre, emerge chiaramente che ciò che spinge nel caso specifico le Sezioni Unite ad adeguarsi alla proposta

interpretativa della Corte costituzionale non è tanto l'esistenza di un vincolo giuridico in tale senso, bensì il fatto che tale proposta sia del tutto convincente sul piano ermeneutico e rispondente al canone dell'interpretazione conforme a Costituzione, che anche la Cassazione si dichiara tenuta ad osservare⁶¹.

In due successive pronunce, sempre all'interno della medesima vicenda del *dies a quo* per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame, le Sezioni Unite ribadiscono che la sentenza interpretativa di rigetto su cui si era pronunciata la sentenza Alagni pone un principio interpretativo – quello della decorrenza del termine di cinque giorni per la scarcerazione dal giorno della presentazione della richiesta di riesame – che vincola tutti i giudici alternativamente o all'adeguamento o alla riproposizione della questione. Esse, tuttavia, circoscrivono l'ambito di applicazione del principio, ritenendolo inoperante nei casi considerati, nei quali la richiesta di riesame non era stata presentata presso la cancelleria del tribunale del riesame competente, bensì al giudice del luogo dove si trovavano le parti o era stata spedita per telegramma o per raccomandata. In questo modo le Sezioni Unite affermano che “la propria funzione di nomofilachia” resta “intatta” (pagg. 539 e 546 del materiale giurisprudenziale), e quindi stabiliscono che in quei casi il termine di cinque giorni decorre dal diverso momento in cui la richiesta perviene al tribunale per il riesame.

Passando all'altra significativa vicenda dell'**assistenza tecnica nel processo tributario** (pag. 103 dell'indice), di tutt'altro tenore appaiono le affermazioni della pronuncia delle **Sezioni Unite civili del 2004** che ricompono il contrasto interpretativo sorto all'interno delle sezioni semplici a seguito della sentenza della Corte costituzionale (che, ricordiamolo, è una sentenza di rigetto priva della formula “nei sensi” anch'essa recante un'interpretazione della legge conforme a Costituzione ma contraria al preesistente diritto vivente).

L'alternativa fra adeguamento o riproposizione perde ogni connotato di giuridicità, risolvendosi in un vincolo di fatto che, in mancanza di altre possibili letture della legge conformi a Costituzione, mette alle corde il giudice comune. Le Sezioni Unite civili, infatti, in questo caso sottolineano con forza “l'inesistenza di un vincolo giuridico formale, almeno nei confronti dei giudici diversi da quello *a quo*, ad un pronuncia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale”, anche se ammettono che “il valore di precedente” di tale sentenza “si presenta particolarmente rinforzato” in quanto la formazione di un diritto vivente incostituzionale “condurrebbe inevitabilmente ad una dichiarazione di incostituzionalità” (pagg. 1124-1125 del materiale giurisprudenziale).

⁶¹ Questa è la lettura della sentenza Alagni proposta da chi scrive in E. LAMARQUE, *Le sezioni unite penali della Cassazione “si adeguano” ... all'interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1999, 1412 ss..

In sintesi, le Sezioni Unite civili si rassegnano a seguire l'interpretazione suggerita dalla Corte costituzionale perché non riescono a trovare una soluzione pratica migliore. Da una parte, infatti, si dichiarano non particolarmente convinte che l'interpretazione adeguatrice suggerita dalla Corte costituzionale sia rispettosa del tenore testuale delle disposizioni legislative, ma ritengono che nel caso spetti al legislatore, e non al giudice comune, proporre conflitto di attribuzioni contro la Corte costituzionale (“per quanto attiene al rispetto dei limiti che devono essere assegnati ad un'interpretazione adeguatrice, lo sconfinamento della stessa nel campo riservato al legislatore non può essere certamente rilevato dal giudice, potendo dar luogo soltanto ad un'ipotesi di conflitto, che può essere denunciato soltanto dagli organi dello stesso potere legislativo”: pag. 1125 del materiale giurisprudenziale); ma, dall'altra parte, si sentono costrette ad aderire all'interpretazione proposta dalla Corte costituzionale per ossequio non già alla sentenza costituzionale, bensì al canone dell'interpretazione conforme a Costituzione, dato che “nel caso in esame non si rinvenivano interpretazioni alternative che assicurino una effettività di tutela del diritto fondamentale di difesa nel processo” (sempre pag. 1125 del materiale giurisprudenziale).

All'interno della medesima vicenda dell'assistenza tecnica nel processo tributario interviene poi nel 2005, fra le altre, una sentenza di una sezione semplice della Cassazione che non richiama l'intervento delle Sezioni Unite dell'anno precedente, ma si ricollega al principio di diritto già enunciato dalla Corte costituzionale, “sia pure con sentenza interpretativa di rigetto, come tale non direttamente vincolante”, dichiarando che “il Collegio non solo condivide e fa proprio questo principio, ma ritiene di non potersene discostare perché quella appare essere l'unica interpretazione conforme ai principi costituzionali” (pag. 1130 del materiale giurisprudenziale).

a2) Ci sono poi le affermazioni in ordine all'efficacia non vincolante delle pronunce interpretative di rigetto contenute in provvedimenti giudiziali che consapevolmente si discostano dall'esegesi suggerita dalla Consulta senza ritenere necessario risollevarne la questione.

A volte al giudice è sufficiente affermare che “le sentenze di rigetto della Corte costituzionale sono, ovviamente, non vincolanti nei confronti del giudice ordinario, libero di procedere all'interpretazione delle leggi in vigore nell'ordinamento positivo e di optare per differenti soluzioni ermeneutiche” (in questo senso il Tribunale di Ravenna nella vicenda relativa alla **tutela dei lavoratori esposti all'amianto**, pag. 179 del materiale giurisprudenziale); oppure basta semplicemente ricordare che le interpretative sono pronunce di rigetto “e quindi non vincolanti” (così il Tribunale di Napoli nella vicenda relativa a **decreto ingiuntivo e tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro**, pag. 1621 del materiale giurisprudenziale); oppure ancora dire che, sotto il profilo dell'interpretazione conforme a Costituzione da

essa suggerita, la pronuncia costituzionale “non impegna l’interprete” (“ed in ogni caso non riguarda l’ipotesi” sulla quale il giudice in quel momento è chiamato a giudicare: così la Cassazione penale nella vicenda della **applicabilità all’esame dibattimentale dell’imputato della norma che impone al giudice di dare gli avvisi che precedono l’interrogatorio**, pag. 5969 del materiale giurisprudenziale); che la pronuncia costituzionale “costituisce un punto di riferimento, non vincolante, ma privilegiato per l’interpretazione della norma di legge, in virtù della particolare autorevolezza dell’Organo deliberante” (in questo senso il Tribunale di Torre Annunziata nella medesima vicenda, pag. 6007 del materiale giurisprudenziale); che “la pur autorevole interpretazione proposta dalla Corte costituzionale non può, peraltro, essere seguita... , una volta stabilito ... come di tutt’altro contenuto sia il diritto vivente il quale disciplina la materia, e necessariamente prevale sulle pronunce interpretative di rigetto della Corte, per tali prive di efficacia vincolante *erga omnes*” (così il Tar Veneto nella questione relativa al **trattamento economico del dipendente pubblico adibito a mansioni superiori**, pag. 6236 del materiale giurisprudenziale).

Al contrario, nel corso della lunga e tormentata vicenda dei **termini di durata massima della custodia cautelare** nota con il nome di “**seconda guerra tra le due Corti**”, di cui sopra si è riferito, emerge prepotentemente l’esigenza del giudice di legittimità di rivedere e correggere le conclusioni della sentenza Alagni del 1998 circa la sussistenza a carico dei giudici comuni di un vincolo giuridico alternativo derivante dalle pronunce interpretative di rigetto.

Il superamento della regola del vincolo alternativo si compie in due tappe.

Dapprima la sentenza **Musitano** delle Sezioni Unite penali del 2000 compie un vuoto tributo formale alla regola perché, mentre la richiama, la viola, dichiarando di aderire all’interpretazione proposta dalla Corte costituzionale ma in realtà eludendola senza risollevare la questione (pag. 127 dell’indice ed in particolare pag. 1393 del materiale giurisprudenziale). E la contraddizione in cui incorre la sentenza Musitano, peraltro evidente, è polemicamente rilevata dalla stessa Corte costituzionale nell’ordinanza di manifesta infondatezza n. 529 del 2000 di poco successiva (pagg. 1325-1326 del materiale giurisprudenziale)

In seguito la sentenza **Pezzella** delle stesse Sezioni Unite penali del 2004 non richiama più la regola del vincolo alternativo, e anzi fa affermazioni con essa incompatibili. Si tratta, come già ricordato, della sentenza che compone il contrasto giurisprudenziale originato dalla pronuncia interpretativa dando la preferenza all’interpretazione esclusa dalla Corte costituzionale e non ritenendo necessario sollevare nuovamente la questione di costituzionalità.

La sentenza Pezzella si atteggia a nuova sentenza-trattato sul tema degli effetti delle pronunce interpretative di rigetto⁶², e mostra il chiaro intento di aggiornare e correggere in modo sensibile le conclusioni della sentenza Alagni del 1998.

Il primo passaggio chiave della sentenza Pezzella è **il rifiuto fermo e definitivo di riconoscere alla Corte costituzionale il potere di interpretare autenticamente la legge** (pag. 1435 del materiale giurisprudenziale).

L'affermazione, pacificamente condivisa da tutti gli studiosi⁶³, trova le sue antiche radici nella tesi di Azzariti⁶⁴, divenuta poi posizione ufficiale della stessa Corte costituzionale in quanto ripetuta dall'autore nella veste di Presidente della Corte in occasione dell'inaugurazione del suo secondo anno di attività⁶⁵, e quindi non ha niente di nuovo né di rivoluzionario. Naturalmente, però, la proclamazione fatta dalla sentenza Alagni del 1998 circa la sussistenza del vincolo alternativo l'aveva messa in seria discussione, perché anche nel caso dell'interpretazione autentica introdotta dal legislatore i giudici non hanno altra strada per sottrarsi all'applicazione della nuova disciplina se non la proposizione della questione di legittimità costituzionale.

Per la sentenza Pezzella, quindi, “se le decisioni interpretative di rigetto non hanno efficacia *erga omnes* e non vincolano i giudici, deve necessariamente concludersi che all'interpretazione prescelta dalla Corte costituzionale può attribuirsi soltanto il valore proprio di un precedente autorevole, sempreché, ovviamente, questo sia sorretto da argomentazioni persuasive, tali da indurre i giudici, nell'esercizio delle loro autonome funzioni, a dividerlo e a farlo proprio”(pag. 1438 del materiale giurisprudenziale). Circostanza quest'ultima che, come si è detto, nel caso di specie non si verifica.

Il secondo passaggio chiave della sentenza Pezzella è l'insistenza sulla **soggezione del giudice comune soltanto alla legge** e sul fatto che da quella soggezione il giudice comune può essere **liberato soltanto a seguito di una sentenza costituzionale di accoglimento**.

In questo senso, le Sezioni Unite affermano che, ribadendo il proprio dissenso dalle premesse ermeneutiche della Corte costituzionale, non hanno fatto altro

⁶² Così R. ROMBOLI, *Qualcosa di nuovo ... anzi d'antico: la contesa sull'interpretazione conforme della legge*, cit., il quale procede a confrontare il contenuto delle due sentenze su questo tema. Per un analogo confronto si veda anche G. DOLSO, *Le interpretative di rigetto tra Corte costituzionale e Corte di cassazione*, in *Giur. cost.*, 2004, 3025 ss..

⁶³ Dopo che lo stesso autore che l'aveva inizialmente proposta (P. CALAMANDREI, *La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile*, Padova, 1950, 71) l'aveva in seguito ritirata (P. CALAMANDREI, *Corte costituzionale e autorità giudiziaria*, cit., 23).

⁶⁴ G. AZZARITI, *La dichiarazione di legittimità costituzionale di una legge*, in *Foro pad.*, 1950, IV, 90. La querelle tra Azzariti e Calamandrei in ordine agli effetti delle sentenze di rigetto è ricostruita da A. RUGGERI, *Storia di un "falso". L'efficacia inter partes delle sentenze di rigetto della Corte costituzionale*, Milano, 1990, 11 ss..

⁶⁵ G. AZZARITI, *Discorso del Presidente Azzariti nella seduta inaugurale del secondo anno di attività della Corte*, cit., 885.

che il proprio “dovere” di giudice, in quanto tali premesse ermeneutiche travalicavano “i limiti dell’interpretazione letterale-logico-sistematica” (pag. 1438 del materiale giurisprudenziale, penultimo capoverso). In altre parole, le Sezioni Unite “non hanno fatto altro che riaffermare il primato della legge, da cui discende che il giudice, quando non gli sia consentito dalle regole sul metodo interpretativo, non può esorbitare dai limiti connaturati all’esercizio della giurisdizione (art. 101, comma 2, Cost.), né può disapplicare, attraverso operazioni adeguatrici o manipolatrici, una disposizione tuttora vigente, neppure in nome di una più completa realizzazione dei principi e dei valori della Carta fondamentale, essendo riservato tale compito alla Corte costituzionale mediante l’impiego degli appropriati poteri dei quali questa dispone” (in fondo a pag. 1439 del materiale giurisprudenziale).

Il terzo e conclusivo passaggio della sentenza Pezzella riguarda proprio **l’inesistenza di un vincolo indiretto o alternativo discendente dalle pronunce costituzionali interpretative.**

Per motivare la scelta di non risollevarla la questione, infatti, le Sezioni Unite da una parte affermano che il risultato ermeneutico da esse perseguito, “senza sconvolgere la razionalità e l’equilibrio del sistema, appare adeguato ai valori espressi dagli artt. 3 e 13 della Costituzione”, nonostante che la Corte costituzionale avesse più volte ribadito che l’opposta soluzione fosse l’unica compatibile con la Costituzione; e, dall’altra parte, dimostrano che il sistema di calcolo dei termini massimi sostenuto dalla Corte costituzionale “non rappresenta in realtà, sempre e comunque, un vantaggio per l’imputato in stato di custodia cautelare, né corrisponde, quindi, all’unica soluzione costituzionalmente obbligata”, dato che nel caso di specie il calcolo seguito dalla Cassazione porta ad anticipare la scarcerazione di ben quattro mesi rispetto a quanto sarebbe avvenuto assumendo il criterio di calcolo preferito dalla Corte costituzionale (pag. 1440 del materiale giurisprudenziale).

b) Tutt’altro discorso va fatto per quanto riguarda le affermazioni relative agli effetti delle decisioni interpretative da parte dei **giudici del processo da cui è sorta la questione.**

Soltanto il giudice ribelle nella questione relativa agli **obblighi previdenziali dei lavoratori subordinati**, di cui si è più sopra riferito, afferma, riferendosi peraltro alla sentenza interpretativa di rigetto alla cui motivazione integralmente si richiama l’ordinanza di manifesta inammissibilità intervenuta nel corso del suo giudizio, che è “certa ed universalmente riconosciuta la sua **non vincolatività**, trattandosi di decisione interpretativa di rigetto” (pagg. 1948 del materiale giurisprudenziale).

Invece, delle numerosissime pronunce raccolte che danno seguito conforme nei giudizi *a quibus* alle decisioni costituzionali considerate (v. *supra* al punto 6.b), solo tre fanno riferimento all'esistenza di un **vincolo giuridico** in tal senso.

In particolare, due pronunce accennano semplicemente al fatto che la decisione costituzionale sia “vincolante in questo giudizio per la sua natura di sentenza interpretativa di rigetto” (così la Corte di Appello di Palermo, giudice *a quo* nella questione relativa alla **nullità del decreto che ha disposto il giudizio immediato**, pag. 7181 del materiale giurisprudenziale) o affermano che, “secondo la *communis opinio*, le sentenze interpretative di rigetto adottate dalla Corte costituzionale sono vincolanti per il giudice *a quo*” (così il Tribunale di Pinerolo, giudice *a quo* nella questione relativa alla **indennità di maternità delle lavoratrici autonome**, pag. 5546 del materiale giurisprudenziale). Una più articolata riflessione è invece svolta da un altro giudice (il Tribunale di Ravenna in funzione di giudice del lavoro, giudice *a quo* nella questione relativa alla **indennità di disoccupazione e dimissioni per giusta causa**, pagg. 4737-4738 del materiale giurisprudenziale), il quale sostiene che alla pronuncia costituzionale “deve attribuirsi a fini decisori efficacia e vincolatività, dovendo alla stessa riconoscersi, in quanto assunta in via incidentale nell'ambito del presente giudizio, efficacia analoga a quella di una sentenza di merito passata in giudicato. L'efficacia delle sentenze o delle ordinanze di rigetto è indubbio statuiscano in rapporto alla *causa petendi* di cui all'ordinanza di rinvio, nei confronti delle parti in causa e della specifica controversia di merito, poiché la loro forza corrisponde sia oggettivamente che soggettivamente a quella tipica del giudicato. Esse quindi seppure emanate in funzione di un caso in sede giurisdizionale, valgono non soltanto per il processo in corso, ma anche per eventuali processi futuri che dovessero insorgere tra le stesse parti in ordine alla medesima controversia di merito”.

Tutti i provvedimenti ora richiamati, è bene notarlo, sono seguiti nel medesimo grado del processo *a quo* di sentenze di rigetto “nei sensi” recanti un'interpretazione conforme a Costituzione della legge impugnata. Come si vede, tuttavia, nessuno di questi provvedimenti precisa quale sia la portata – positiva o negativa – del vincolo giuridico discendente dalla pronuncia costituzionale.

Su quest'ultimo problema, invece, benché non fosse nei casi di specie un punto controverso oggetto di decisione, si soffermano le due sentenze-trattato delle Sezioni Unite penali della Cassazione, Alagni e Pezzella, di cui si è appena riferito.

I due lunghi *obiter dicta* sul tema degli effetti delle pronunce interpretative nel giudizio principale contenuti in queste sentenze concordano sulla circostanza che la posizione del giudice *a quo* debba sempre essere mantenuta differenziata da quella della generalità dei giudici, essendogli sicuramente vietato di

interpretare la disposizione nel senso che la Corte costituzionale ha ritenuto incostituzionale, ma le conclusioni cui pervengono non sono del tutto coincidenti⁶⁶.

La sentenza **Alagni** del 1998 modula la portata del vincolo a carico del giudice remittente commisurandolo agli argomenti portati dalla Corte costituzionale per respingere l'interpretazione contenuta nell'ordinanza di rimessione. Essa, infatti, sostiene che nella normalità dei casi il vincolo per il giudice *a quo* è di tipo negativo in quanto, a fronte di una pronuncia costituzionale che giudichi incompatibile con la Costituzione una certa interpretazione della legge, il giudice "è abilitato a procedere ad una ulteriore soluzione interpretativa con il solo limite, però, di non concludere nel senso scartato dalla Corte costituzionale" e, ovviamente, di non applicare la legge in un senso comunque difforme dalla Costituzione. Tuttavia, continuano le Sezioni Unite, in casi eccezionali il vincolo può aumentare di intensità, fino a diventare un vincolo di tipo positivo che elimina in radice la libertà interpretativa del giudice remittente: e ciò accade "ove, per avventura, dal contesto della motivazione della decisione della Corte costituzionale appaia chiaro che la soluzione adottata sia "l'unica compatibile", essendo state scartate tutte le altre possibili soluzioni" (pag. 508 del materiale giurisprudenziale).

Così dicendo, la sentenza Alagni porta a compimento un percorso coerente all'interno della giurisprudenza di legittimità, iniziato già nella metà degli anni ottanta, secondo il quale **l'intensità e la stessa sussistenza del vincolo interpretativo ascrivibile alla pronuncia interpretativa di rigetto nel giudizio a quo dipendono esclusivamente dal tenore degli argomenti spesi nella sua motivazione in ordine al dubbio di costituzionalità**⁶⁷.

Un percorso che in passato aveva portato la stessa Cassazione ad affermare che, se la pronuncia della Corte costituzionale è meramente **correttiva**, e cioè se la sua motivazione non fa alcun riferimento alla possibile violazione del parametro costituzionale da parte della legge così come interpretata nell'ordinanza di rimessione, allora da quella pronuncia **non discende alcun vincolo interpretativo a carico del giudice del processo principale**⁶⁸.

La sentenza **Pezzella** del 2004, invece, pur senza rinnegare nessun precedente della Cassazione sul punto, e anzi richiamandoli tutti espressamente, utilizza il discorso sugli effetti della pronuncia di rigetto nel giudizio *a quo* per sottolineare che "il profilo di essenziale importanza" da salvaguardare in ogni

⁶⁶ Per un confronto fra le due pronunce anche sotto quest'ultimo aspetto si rinvia sempre a R. ROMBOLI, *Qualcosa di nuovo ... anzi d'antico: la contesa sull'interpretazione conforme della legge*, cit., 8-9.

⁶⁷ Su questa giurisprudenza sia consentito il rinvio a E. LAMARQUE, *Gli effetti della pronuncia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale nel giudizio a quo (un'indagine sul "seguito" delle pronunce costituzionali)*, in *Giur. cost.*, 2000, 713 ss.

⁶⁸ Così Cass., Sez. Un., 13 dicembre 1995 – 29 gennaio 1996, n. 930, Clarke, in *Gazz. giur.*, n. 9/1996, 46.

caso è quello dell'autonomia interpretativa dell'autorità giudiziaria, tanto che “persino per il giudice *a quo* le decisioni interpretative non producono vincoli, se non quello di carattere negativo che impedisce di applicare la norma nel significato giudicato incostituzionale” (pagg. 1435-1436 del materiale giurisprudenziale).

Si capisce bene perché quest'ultima sentenza, al contrario della precedente, non faccia alcun cenno all'eventualità che la Corte costituzionale ritenga l'interpretazione proposta come l'unica possibile, e alle sue conseguenze in termini di aggravamento del vincolo a carico del giudice *a quo*. Una tale eventualità, infatti, si era verificata proprio in occasione della vicenda dei termini di durata massima della custodia cautelare su cui interviene la sentenza Pezzella, dato che in quella vicenda la Corte costituzionale aveva più volte ribadito, con ordinanze di manifesta infondatezza prima e ordinanze di manifesta inammissibilità poi, anche con le stesse Sezioni Unite come giudice *a quo*, che l'interpretazione della legge da essa indicata si poneva come “costituzionalmente obbligata” o “vincolata” in relazione alla garanzia costituzionale della libertà personale (ordinanze n. 214 del 2000, n. 529 del 2000 e n. 243 del 2003, pagg. 1323, 1326 e 1329 del materiale giurisprudenziale).

Si deve infine segnalare che nell'arco temporale considerato si trova una pronuncia costituzionale (la sentenza n. 477 del 2002, intervenuta nella vicenda relativa al **perfezionamento della notifica a mezzo posta**, pag. 3505 del materiale giurisprudenziale) nella quale non viene ravvisata a carico del medesimo giudice *a quo* la preclusione a risollevere una questione identica ad altra già decisa con ordinanza di manifesta inammissibilità (la manifesta inammissibilità, nel caso, era stata pronunciata in quanto la Cassazione, giudice *a quo*, non aveva “assolto l'onere di verificare, prima di sollevare la questione di costituzionalità, la concreta possibilità di attribuire alla norma denunciata un significato diverso da quello censurato e tale da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale”: ordinanza n. 322 del 2001, pag. 3503 del materiale giurisprudenziale).

Secondo la stessa giurisprudenza costituzionale, al contrario, un effetto preclusivo a carico del giudice *a quo* accompagna sempre le pronunce di rigetto, anche se interpretative⁶⁹.

Se dunque si combinano gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale e di quella comune, si deve concludere che esistono pronunce costituzionali interpretative da cui discendono, a carico dei giudici del processo *a quo*, sia la preclusione a risollevere identica questione sia un vincolo interpretativo di tipo negativo; altre da cui discende solo la preclusione ma non il vincolo interpretativo; altre ancora da cui discende il vincolo interpretativo ma non la

⁶⁹ Corte costituzionale, ordinanza n. 268 del 1990.

preclusione; altre, infine, che non producono né l'uno né l'altra. Infatti, solo le decisioni costituzionali che respingono l'interpretazione proposta da giudice *a quo* perché incostituzionale, e non semplicemente perché scorretta, producono un vincolo negativo a suo carico, siano esse di rigetto o di inammissibilità; mentre la preclusione a riproporre identica questione assiste tutte le pronunce formalmente di merito, e cioè le sentenze e le ordinanze di rigetto, e, tra le pronunce di inammissibilità, soltanto le sentenze e le ordinanze che rilevano un vizio dell'atto introduttivo non emendabile da parte del giudice *a quo*.

6.G. Considerazioni conclusive sui seguiti giurisdizionali delle decisioni interpretative.

Il tema degli effetti delle decisioni interpretative della Corte costituzionale nei confronti delle autorità giurisdizionali sfugge, come noto, al dato normativo puntuale, e i risultati della presente ricerca rafforzano l'impressione che esso di per sé esuli quasi completamente anche dall'area del giuridicamente rilevante, salvo forse solo per quanto riguarda gli effetti nel processo *a quo*, e rilevi piuttosto soltanto come elemento del complesso rapporto istituzionale tra Corte costituzionale e autorità giudiziaria, regolato dalle norme costituzionali che, nello stabilire le loro reciproche attribuzioni, richiedono anche implicitamente che tali attribuzioni siano esercitate nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Si ritorna così alla riflessione di Calamandrei richiamata all'inizio della relazione: perché il sistema incidentale di controllo di costituzionalità funzioni anche in presenza di un pronuncia costituzionale interpretativa – perché, in altre parole, anche in quel caso non accada mai che i giudici risolvano la loro controversia applicando una norma incostituzionale – non ci sono altre strade da percorrere se non quella di una “**collaborazione attiva**” tra la Corte costituzionale e i giudici comuni.

In proposito gli esiti della ricerca sono di una sconcertante semplicità. Affinché si instauri un clima di collaborazione è necessario che la Corte costituzionale e l'autorità giudiziaria coltivino costantemente il dialogo tra loro, e cioè si parlino e si ascoltino reciprocamente su ogni singola questione. Ma il dialogo si interrompe, e la collaborazione viene meno, e il sistema incidentale di controllo di costituzionalità si inceppa, ogni qual volta la Corte costituzionale non sceglie un **mezzo di comunicazione idoneo** ad essere perfettamente compreso dai suoi interlocutori.

In questo senso, lo strumento dell'ordinanza interpretativa, non importa se di manifesta infondatezza o di manifesta inammissibilità, si rivela spesso insufficiente ad instaurare un proficuo dialogo con i giudici comuni: sia per la sinteticità e a volte per l'oscurità della sua motivazione, che non aiutano il lettore a comprendere con immediatezza i suggerimenti interpretativi offerti

dalla Corte costituzionale, sia probabilmente per l'abitudine dei giudici comuni di guardare alle ordinanze come a provvedimenti giudiziari "minori", di tipo interlocutorio, e come tali non degni di attenta considerazione (e in questo le stesse riviste giuridiche specializzate non aiutano, spesso trascurando di dare il dovuto rilievo ad ordinanze costituzionali importanti).

L'impressione che si ricava da molte delle vicende esaminate è che un'ordinanza interpretativa della Corte costituzionale riesce ad assumere un ruolo nella formazione in un determinato orientamento giurisprudenziale solo quando un giudice comune autorevole, dopo averla "scoperta", decide di valorizzarla a sostegno della propria interpretazione della legge. E' solo a quel punto che anche per la generalità dei giudici l'ordinanza costituzionale diventa un precedente a cui potersi eventualmente richiamare per sostenere quella determinata tesi. Se invece a nessun giudice autorevole interessa valorizzarla, l'ordinanza costituzionale resta ai più sconosciuta, e quindi *inutiliter data*.

E non soltanto. Se l'ordinanza interpretativa della Corte costituzionale interviene in appoggio ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, a cui tuttavia il giudice *a quo* non aveva aderito, quell'orientamento continua a prevalere contando soltanto sulla propria forza, in quanto non riceve da parte del giudice delle leggi quella definitiva consacrazione che solo un'argomentata sentenza costituzionale è in grado di offrire.

La presente ricerca evidenzia, in definitiva, che la scelta dell'**ordinanza** invece della sentenza è opportuna quando la Corte costituzionale intende comunicare solo con il giudice *a quo*, per invitarlo ad abbandonare un orientamento interpretativo scorretto o contrastante con le norme costituzionali del tutto isolato e non condiviso da altri giudici. Anche in quel caso, tuttavia, è necessario che la Corte costituzionale sottolinei la natura interpretativa della sua ordinanza ed esponga gli argomenti che sconsigliano l'interpretazione accolta dal giudice *a quo* con una motivazione chiara e facilmente comprensibile, perché altrimenti essa rischia, e la stessa ricerca lo prova, di essere fraintesa anche dall'unico suo interlocutore.

Se, al contrario, l'interpretazione della legge accolta dall'ordinanza di rimessione è condivisa dalla giurisprudenza, è consigliabile che la Corte costituzionale utilizzi lo strumento della **sentenza**, ben più visibile e comunicativo, se desidera fare giungere il suo messaggio alla generalità dei giudici al fine di orientarli diversamente.

Quando infatti la Corte costituzionale sceglie la forma della sentenza, la sua pronuncia non passa mai inosservata, sia essa di rigetto oppure di inammissibilità. E ciò è tanto più vero quando la sentenza denuncia nel dispositivo la sua natura interpretativa attraverso la formula "nei sensi di cui in motivazione", se non altro perché le stesse riviste specializzate, a cui giudici e

avvocati fanno riferimento per il loro aggiornamento professionale, tendono a dare maggiore pubblicità e rilievo a questo tipo di pronuncia.

Di conseguenza, se la Corte costituzionale ricorre ad una sentenza, la visibilità del suo intervento è già assicurata, mentre la possibilità di incidere in modo significativo sugli orientamenti della giurisprudenza comune viene a dipendere soltanto dalla **qualità della sua motivazione**.

La ricerca dimostra che, per comunicare con la giurisprudenza comune, la Corte costituzionale non deve fare altro che porsi sul suo stesso piano e parlare il suo stesso linguaggio. Per far ciò, essa deve innanzitutto dimostrare di conoscere lo stato dell'arte degli orientamenti giurisprudenziali in atto e i punti di forza e di debolezza di ognuno di essi. Una volta data questa dimostrazione, la proposta interpretativa della Corte costituzionale, anche se inedita o molto innovativa, avrà ugualmente notevoli probabilità di essere accettata, soprattutto qualora la Corte riesca a provare che sia migliore delle altre per la sua maggiore rispondenza al dettato costituzionale.

Al contrario, le sentenze interpretative che indicano in astratto l'unica soluzione corretta o conforme a Costituzione, senza tenere nel debito conto i travagli interpretativi concreti a cui è stata sottoposta fino ad allora la disposizione impugnata, non creano un terreno fertile per la reciproca comprensione fra la Corte costituzionale e l'autorità giudiziaria.

In definitiva si può dire che, quando il mezzo di comunicazione scelto dalla Corte costituzionale è adeguato, e la pronuncia costituzionale è ben documentata e ben motivata, la Corte riesce quasi sempre a trovare ascolto presso la giurisprudenza comune, con grande beneficio per il funzionamento complessivo del sistema di controllo di costituzionalità e, indirettamente, per i diritti dei consociati. E ciò di solito accade anche nei casi più problematici, e cioè sia quando essa tenta di superare un diritto vivente incostituzionale o di proporre soluzioni alternative all'orientamento giurisprudenziale consolidato, sia quando suggerisce un'interpretazione della legge molto creativa e distante dal dato letterale.

La ricerca testimonia, infatti, che il criterio della fedeltà al diritto vivente, che imporrebbe alla Corte costituzionale di adottare pronunce interpretative solo quando non esistono orientamenti giurisprudenziali consolidati o quando, se esistono, il giudice *a quo* se ne discosti, non è l'unica strada per evitare "guerre", o anche solo piccole "battaglie", sull'interpretazione della legge con i giudici comuni ed in particolare con la Corte di Cassazione. Simili guerre o battaglie nascono, come già detto, quando la Corte costituzionale non tiene nel debito conto o sottovaluta la consistenza degli orientamenti giurisprudenziali esistenti e le ragioni che li hanno determinati, oppure non ascolta – e qui ancora una volta viene in rilievo l'importanza del dialogo – le ripetute richieste

provenienti dai giudici comuni di procedere ad una dichiarazione di incostituzionalità della legge.

Se il mezzo di comunicazione funziona, inoltre, la capacità della Corte costituzionale di incidere sulla formazione della giurisprudenza comune, e in definitiva la sua autorevolezza, non vengono meno quando essa rifiuta uno degli orientamenti affermati nella giurisprudenza comune e ne appoggia uno diverso, comunque presente in giurisprudenza, argomentando soltanto sul piano della normativa primaria. Non ci si deve infatti stupire che il contributo della giurisprudenza costituzionale, se ben informato degli orientamenti della giurisprudenza comune e accuratamente motivato, risulti ben accetto all'autorità giudiziaria, e alla stessa Corte di Cassazione, anche nel caso di interpretazione correttiva, dato che in fondo la Cassazione spesso cerca e trova nella Corte costituzionale, come si dirà appena più avanti, una preziosa alleata nella fondamentale opera, anch'essa di rilievo costituzionale, di assicurare la certezza del diritto attraverso lo sviluppo di orientamenti giurisprudenziali coerenti.

Due ultime osservazioni.

Dalla ricerca emerge che i risultati peggiori in termini di ascolto delle ragioni della Corte costituzionale da parte delle autorità giurisdizionali di merito si raggiungono con le ordinanze di manifesta inammissibilità nelle quali la Corte richiede ai giudici di cercare autonomamente una soluzione interpretativa idonea a fugare i dubbi di costituzionalità prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale. Simili ordinanze, infatti, non forniscono un contributo costruttivo alla formazione di un diritto vivente conforme a Costituzione, ma rappresentano un intervento soltanto di segno negativo, che non risponde alle aspettative e alle domande dei giudici di merito, lasciandoli soli come prima di fronte al dubbio di costituzionalità.

Inoltre, la ricerca chiarisce bene come i rapporti della Corte costituzionale con i giudici di merito, ordinari o speciali, da una parte, e con la Corte di Cassazione, dall'altra parte, siano ispirati a logiche differenti.

In primo luogo, la tensione istituzionale, il clima quasi competitivo, fra le due Corti è sempre percepibile, e non soltanto nei momenti di scontro, che pure ci sono stati, ma nella quotidianità. Si tratta di una condizione inevitabile, dal momento che l'autorevolezza di cui oggettivamente gode la Corte costituzionale nell'opera di interpretazione della legge presso le giurisdizioni di merito in qualche modo compete con quella della Corte di Cassazione, ed in particolare con quella delle Sezioni Unite, e minaccia il suo ruolo istituzionale di giudice della nomofilachia. E ciò accade in misura maggiore in questi ultimi anni, nei quali anche il giudice della nomofilachia procede all'interpretazione e all'applicazione delle stesse norme costituzionali in ossequio al medesimo

canone dell'interpretazione conforme a Costituzione che ispira l'opera del giudice delle leggi.

In secondo luogo, però, questo guardingo fronteggiarsi da pari a pari da parte delle due Corti porta a risultati molto interessanti, e ciò soprattutto quando ognuna di esse utilizza gli strumenti a sua disposizione per creare un clima di collaborazione in vista del raggiungimento di obiettivi comuni.

La ricerca evidenzia, ad esempio, che presso la Corte di Cassazione il problema della mancata conoscenza o della difficoltà di comprensione delle ordinanze costituzionali sussiste in misura molto minore, e quindi le possibilità di dialogo e di collaborazione sono di gran lunga superiori. A volte, anzi, è proprio la Cassazione a rendere note alla generalità dei giudici le ordinanze costituzionali interpretative, valorizzandole nelle proprie sentenze. E se in qualche caso la Cassazione non le considera, sembra che lo faccia in modo deliberato, per evitare saggiamente uno scontro istituzionale non necessario né opportuno.

Ancora, fra Corte costituzionale e Corte di Cassazione è possibile, e in qualche occasione è stato attuato, un efficace “gioco di squadra”, che porta ad affermare e a consolidare presso tutti i giudici anche in breve tempo orientamenti interpretativi innovativi, e rende possibile il raggiungimento dei comuni obiettivi della sempre migliore attuazione delle norme costituzionali, da una parte, e della certezza del diritto, dall'altra.

7. I seguiti giurisdizionali delle sentenze additive di principio.

La ricerca relativa ai seguiti giurisprudenziali delle pochissime sentenze additive di principio intervenute nel periodo di tempo considerato (come si è detto, soltanto 9 in sei anni di attività della Corte costituzionale) non ha prodotto risultati particolarmente interessanti.

Bisogna precisare innanzitutto che una di queste sentenze (la sentenza n. 466 del 2002, relativa al **termine per il trasferimento delle reti televisive eccedenti al cavo o al satellite**, pag. 570 dell'indice) sembra rivolgersi espressamente al solo legislatore – al quale richiede di fissare un termine finale, certo e non prorogabile, e non posteriore al 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi illegittimamente irradiati in via analogica avrebbero dovuto essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo – e non risulta in alcun modo passibile di essere applicata, neppure nel giudizio *a quo*⁷⁰, in mancanza di una specificazione legislativa del principio. Sotto questo aspetto è stato notato che la sentenza

⁷⁰ P. COSTANZO, *La libertà d'informazione non può più attendere: ma la Corte continua ad ammettere il transitorio pur censurando l'indefinito*, in *Giur. cost.*, 2002, 3899, il quale ritiene che la sentenza rimanga “priva di un'effettiva rilevanza “in uscita”, dal momento che, non essendo stato caducato con effetto automatico il regime transitorio censurato, l'auspicata implementazione delle risorse radiotrasmissive disponibili non si è prodotta”.

finisce per conferire allo stesso legislatore la disponibilità dell'effetto caducatorio della dichiarazione d'incostituzionalità⁷¹, e quindi potrebbe essere assimilata ad una decisione meramente dichiarativa dell'incostituzionalità dell'omissione legislativa⁷².

In quel caso, poi, come è noto, il legislatore non ha dato attuazione alla sentenza, ed in effetti la ricerca dei seguiti giurisprudenziali conferma che i giudici hanno potuto servirsene esclusivamente come sostegno argomentativo in provvedimenti relativi a questioni diverse rispetto a quella affrontata dalla Corte costituzionale. In particolare, essa è più volte richiamata dalla importante pronuncia con quale il Consiglio di Stato ha sollevato davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee le numerose questioni pregiudiziali, ad oggi non ancora decise, sulla legge Gasparri di riforma del settore radiotelevisivo (pag. 5481 del materiale giurisprudenziale).

Di interesse ai fini del presente studio può essere invece il seguito di una pronuncia (la sentenza n. 145 del 2002, relativa alla **durata della sospensione obbligatoria dal servizio del dipendente pubblico condannato**, pag. 439 dell'indice) la quale, benché sia stata classificata dalla dottrina fra le additive di principio, e a tale titolo sia stata inserita in questa ricerca, presenta in realtà un dispositivo additivo del tutto singolare. Essa infatti dichiara l'illegittimità costituzionale "nei sensi di cui in motivazione" (così afferma testualmente il suo dispositivo: pag. 4333 del materiale giurisprudenziale) di una disposizione di legge relativa alla sospensione dal servizio del dipendente pubblico a causa di un procedimento penale in corso, "nella parte in cui dispone che la sospensione perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello della prescrizione del reato", specificando, in motivazione, che resta sempre possibile rinvenire nel sistema una vera e propria clausola di garanzia avente portata generale che stabilisce in cinque anni il termine massimo di durata di ogni tipo di sospensione dal servizio a causa del procedimento penale.

Tutti i seguiti giurisprudenziali rinvenuti aderiscono alla sentenza costituzionale nella sua interezza, senza mai distinguere, quanto all'efficacia, la statuizione contenuta nel suo dispositivo dall'affermazione presente nella sua motivazione: e quindi, decorsi cinque anni, a seconda dei casi o revocano il provvedimento di sospensione dal servizio oppure lo dichiarano illegittimo per l'eccedenza (in particolare, si vedano la sentenza del Consiglio di Stato a pag. 4344 e quelle dei Tar alle pagg. 4352, 4356, 4363 e 4366 del materiale giurisprudenziale).

⁷¹ A. PACE, *Il discutibile avvio del "digitale terrestre" tra la sent. n. 466 del 2002 della Corte costituzionale e il rinvio ex art. 74 Cost. del Presidente della Repubblica*, in *Giur. cost.*, 2004, 1388.

⁷² Ma simili decisioni, nota G. PARODI, *Art. 136*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. Bifulco – A. Celotto – M. Olivetti, III, Utet, Torino, 2006, 2664, non appaiono del tutto in linea con l'art. 136 Cost. e con l'art. 30 della legge n. 87 del 1953, che postulano l'annullamento di una norma legislativa come necessario effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Quanto alle altre additive di principio considerate si può dire quanto segue.

Una di esse non ha avuto, in quanto tale, alcun seguito giurisprudenziale, essendo stata immediatamente specificata e attuata in via legislativa (sentenza n. 280 del 2005, relativa al **termine per la notifica della cartella esattoriale**, pag. 604 dell'indice).

Di un'altra pronuncia non è stato possibile reperire nessun seguito giurisprudenziale, neppure nel giudizio *a quo*, nonostante fosse stata inoltrata una specifica richiesta in tal senso (sentenza n. 390 del 2000, relativa ai **criteri di indennizzo delle servitù militari**, pag. 201 dell'indice).

In relazione ad altre tre additive di principio, l'amministrazione o comunque i soggetti pubblici interessati si sono spontaneamente adeguati al dispositivo di accoglimento della questione di costituzionalità, dando luogo: alla cessazione della materia del contendere nel giudizio *a quo* (così il seguito della sentenza n. 385 del 2005, relativa all'**indennità di maternità per il padre libero professionista**, pag. 887 dell'indice, dove nelle more della riassunzione del processo l'ente di previdenza convenuto ha provveduto ad erogare l'indennità, pag. 8925 del materiale giurisprudenziale); alla possibilità di proseguire il giudizio pendente davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche (così il seguito della sentenza n. 305 del 2002, relativa alla **sostituzione dei membri del tribunale superiore delle acque pubbliche**, pag. 497 dell'indice, dove la pronuncia conclusiva del giudizio *a quo* dà atto che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, si è “determinata (per la sostituzione di tre consiglieri di Stato già membri del tribunale superiore) la possibilità di rituale costituzione del collegio con magistrati che non avessero conosciuto della causa nelle fasi precedenti”, pag. 4842 del materiale giurisprudenziale, anche se purtroppo dalla pronuncia non è dato evincere in quale modo tale sostituzione è stata attuata); al venire meno di ogni contenzioso in materia (questo pare il caso della sentenza n. 158 del 2001, relativa al **diritto del detenuto lavoratore alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva**, pag. 309 dell'indice, a seguito della quale il giudice *a quo* ha riconosciuto il diritto alle ferie dei detenuti che svolgevano lavori di tipo domestico all'interno del carcere, determinando la durata delle ferie sulla base del contratto collettivo di lavoro per le aziende alberghiere, pagg. 3365 e 3372 del materiale giurisprudenziale; mentre alcuni magistrati di sorveglianza di varie città, appositamente interpellati, hanno confermato che l'amministrazione penitenziaria si è spontaneamente adeguata alla sentenza della Corte costituzionale dando anch'essa applicazione ai contratti collettivi nazionali di lavoro di volta in volta rilevanti, facendo così venire meno il contenzioso già instaurato ed evitando l'insorgere di nuovi giudizi, pag. 310 dell'indice).

Quanto alle due additive di principio che dichiarano incostituzionale la **reiterazione di vincoli scaduti preordinati all'espropriazione o che**

comportino l'inedificabilità senza previsione di indennizzo (sentenza n. 411 del 2001, pag. 378 dell'indice, e sentenza n. 148 del 2003, pag. 615 dell'indice), bisogna notare che esse introducono in due leggi (rispettivamente nel testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno e in una legge della Regione Puglia) il principio della necessità dell'indennizzo già affermato dalla Corte in una precedente additiva di principio relativa alla legge urbanistica del 1942 (sentenza n. 179 del 1999, non considerata per motivi temporali dalla presente ricerca).

La ricerca evidenzia come nei seguiti giurisdizionali della prima additiva di principio, che sono molto numerosi, i giudici comuni richiamano, insieme a quella sentenza, anche le successive due sentenze costituzionali, considerandole unitariamente come espressive del medesimo principio. Tutte le decisioni reperite non mettono mai in discussione la vincolatività dei dispositivi di tali sentenze costituzionali e in vario modo vi si adeguano (anche se alcune, al fine di negare l'indennizzo, eludono sostanzialmente la decisione della Corte costituzionale qualificando come prescrizioni di carattere meramente conformativo alcune destinazioni urbanistiche comportanti vera e propria inedificabilità: v. ad esempio la sentenza Tar a pag. 5926 del materiale giurisprudenziale).

In particolare, le poche decisioni dei giudici amministrativi che costituiscono i seguiti specifici delle due additive considerate nella presente ricerca danno attuazione al principio o annullando gli atti di pianificazione territoriale di reiterazione del vincolo, in quanto l'obbligo di corrispondere l'indennizzo introdotto dall'additiva di principio potrebbe "indurre l'amministrazione a rimodulare le proprie scelte in considerazione dei costi inerenti al pagamento dell'indennizzo" (così il giudice *a quo* della sentenza n. 411 del 2001, pag. 3848, e il medesimo collegio in analogo procedimento, pag. 3870 del materiale giurisprudenziale); oppure, diversamente, ritenendo non illegittima la variante al piano regolatore generale che reitera il vincolo senza determinare la misura dell'indennizzo, "dal momento che risulta agli atti di causa che il Comune intimato abbia risolto in senso positivo la questione relativa all'*an* dell'indennizzo" (così uno dei seguiti specifici della sentenza n. 148 del 2003, pag. 5924 del materiale giurisprudenziale, che rinvia alla cognizione del giudice ordinario la determinazione del *quantum* dell'indennizzo).

In sintesi. Per la parte relativa al seguito giurisdizionale delle sentenze additive di principio questa ricerca non apporta elementi nuovi, ma semplicemente conferma i risultati degli studi già esistenti sugli effetti delle sentenze costituzionali manipolative⁷³, dai quali risulta che:

⁷³ Sia consentito il rinvio a E. LAMARQUE, *Il seguito delle sentenze manipolative della Corte costituzionale presso i giudici comuni*, in "Effettività" e "seguito" delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, cit., 206 ss.; EAD., *Il seguito giudiziario alle decisioni della Corte costituzionale*, in *Il giudizio sulle leggi e la sua "diffusione"*, cit., in particolare 95 ss..

- a)* dopo il 1990 non si registra nessuna forma di ribellione o di resistenza da parte dei giudici comuni alle sentenze manipolative della Corte costituzionale, e anche prima di quella data le ribellioni si sono presentate come casi isolati e hanno riguardato un numero ridottissimo di sentenze costituzionali;
- b)* sempre a partire dal medesimo periodo i giudici comuni mostrano di intendere gli interventi manipolativi della Corte costituzionale nei termini di vera e propria **manipolatività testuale**, e cioè si dichiarano integralmente vincolati, ai sensi dell'art. 136 Cost., al dispositivo della pronuncia costituzionale **come se** quest'ultimo introducesse una puntuale modificazione nel testo della disposizione oggetto della sentenza costituzionale;
- c)* in conseguenza del fatto che i giudici ritengono che anche il dispositivo dell'additiva di principio vada ad integrare il testo della legge, essi vi si ritengono soggetti, e quindi utilizzano fin dove possibile tutti gli strumenti interpretativi a loro disposizione per superare le eventuali difficoltà applicative derivanti dalla genericità di quel nuovo testo;
- d)* infine, l'autorità giudiziaria mostra di applicare costantemente anche alle sentenze manipolative della Corte costituzionale il canone della totalità, secondo il quale i dispositivi delle decisioni giurisdizionali devono essere sempre interpretati alla luce della loro motivazione.